SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 155° - Numero 138

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 17 giugno 2014** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune (14A04653) . . . . *Pag.* 1

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2014.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (14A04589) . . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2014.

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014. (14A04652) . . . . *Pag.* 2

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 4 giugno 2014.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1° giugno 2014 e scadenza 1° dicembre 2014. (14A04609) . . . . *Pag.* 3

DECRETO 9 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, decima e undicesima tranche. (14A04606) *Pag.* 3

DECRETO 9 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017, terza e quarta tranche. (14A04607) . . . . . *Pag.* 5

DECRETO 9 giugno 2014.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021, prima e seconda tranche. (14A04608) . . . . *Pag.* 7

Ministero dell'interno

DECRETO 4 giugno 2014.

Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973». (14A04565) . . . . . *Pag.* 8

DECRETO 11 giugno 2014.

Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione. (14A04563) . . . . *Pag.* 10

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DECRETO 26 maggio 2014.

Approvazione dell'Accordo datato 9 maggio 2014 di delega all'organismo riconosciuto DNV GL AS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali. (14A04491) . . . . *Pag.* 11

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

DECRETO 21 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (14A04586). . . . . *Pag.* 27

DECRETO 29 maggio 2014.

Modifica all'allegato del decreto 6 aprile 2011 con il quale al laboratorio Consulchimica S.r.l., in Grottammare, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (14A04582). . . . . *Pag.* 29

DECRETO 29 maggio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mortadella Bologna, in Rozzano, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna». (14A04583). . . . . *Pag.* 30

DECRETO 29 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enocontrol Scarl, in Alba, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (14A04584). *Pag.* 32

DECRETO 30 maggio 2014.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Patata Rossa di Colfiorito per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta. (14A04581) . . . *Pag.* 34

DECRETO 10 giugno 2014.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena». (14A04561) . . . . *Pag.* 35

Ministero dello sviluppo economico

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Pallanza a proprietà divisa», in Verbania e nomina del commissario liquidatore. (14A04558). . . . . *Pag.* 36
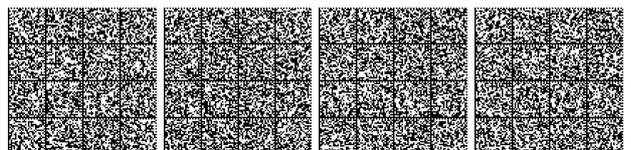
DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Arcobaleno assistenza in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (14A04559) . . . . *Pag.* 37

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «To Spring società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore. (14A04560). . . . . . *Pag.* 38

DECRETO 27 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo del 1500° anniversario dell'elezione di Papa Ormisda, nel valore di € 0,70. (14A04587) . . . . *Pag.* 38

DECRETO 27 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo del Semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, nel valore di € 0,70. (14A04588) . . . . *Pag.* 39

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 15 aprile 2014.

Integrazione dei Centri di competenza individuati con decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152. (14A04610) . . . . . . *Pag.* 40

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINA 9 giugno 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Lucentis». (Determina n. 569/2014). (14A04603) . . . . *Pag.* 49

DETERMINA 9 giugno 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Orencia». (Determina n. 568/2014). (14A04604) . . . . *Pag.* 51

DETERMINA 9 giugno 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Mylan». (Determina n. 567/2014). (14A04605) . . . . *Pag.* 54

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno

Modifica dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973. (14A04564). . . . . *Pag.* 56

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi», ai sensi del decreto 13 maggio 2010. (14A04562) *Pag.* 61

Domanda di registrazione della denominazione «JAMBON DE VENDEE» (14A04585) . . . . *Pag.* 62

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 45

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 12 giugno 2014.

Importo da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), ai Comuni a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2014, ai sensi del comma 688, dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. *(14A04611)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 46

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan Bluefish» *(14A04378)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voriconazolo Kiron» *(14A04379)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bosentan Zentiva» *(14A04380)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Zentiva» *(14A04381)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Mylan» *(14A04382)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Sandoz 500 mg» *(14A04383)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Xifia» *(14A04384)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Omeprazolo Accord Healthcare» *(14A04385)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Perindopril Sandoz» *(14A04386)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ciprofloxacina Sandoz 750 mg» *(14A04387)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Iluven» *(14A04388)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Isosorbide Mononitrato AHCL» *(14A04389)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Valsid» *(14A04390)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Telmisartan e Idroclorotiazide Pensa» *(14A04391)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Clopidogrel Actavis» *(14A04392)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Lupin» *(14A04393)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Metotrexato Strides Arcolab International». *(14A04394)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levetiracetam Teva» *(14A04395)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Olanzapina Teva» *(14A04396)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Benifema» *(14A04397)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Monoprost» *(14A04507)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Reflustop» *(14A04508)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Hikma» *(14A04509)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cefuroxima Aurobindo» *(14A04537)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cetraflux» *(14A04538)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Arterpress» *(14A04539)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lercanidipina Zentiva» *(14A04398)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Prograf» *(14A04399)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Preflucel» *(14A04400)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vincristina Pfizer Italia» *(14A04401)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nexplanon» *(14A04402)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Risperdal» *(14A04403)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Artiss» *(14A04404)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gemcitabina Hospira Italia». *(14A04405)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Maxalt» *(14A04406)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tamsulosina Hexal» *(14A04407)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Duac» *(14A04408)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ginoden» *(14A04409)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fedra» *(14A04410)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Mitomycin C» *(14A04411)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Milvane» *(14A04412)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fluimucil Antibiotico» *(14A04413)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Unasyn» *(14A04414)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Flectadol» *(14A04415)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ismigen» *(14A04416)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azatioprina Hexal» *(14A04417)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Casenlax» *(14A04418)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Edronax» *(14A04419)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Diseon» *(14A04420)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Depo Medrol» *(14A04421)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vertiserc» *(14A04422)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alphanate» *(14A04510)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Vancotex» *(14A04511)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eserina S.A.L.F.» *(14A04512)*

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Dantrium» *(14A04513)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «OH B12» *(14A04423)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Vicks Inalante» *(14A04424)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Ortho Gynest» *(14A04425)*

Prolungamento smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Aziprome» *(14A04426)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Amiodar» *(14A04427)*

Proroga smaltimento scorte del medicinale per uso umano «Suprax» *(14A04428)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Acido zoledronico Chiesi» *(14A04429)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Lansoprazolo Salvat» *(14A04430)*

Trasferimento di titolarità del medicinale per uso umano «Paracetamolo Nordic» *(14A04431)*

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale per uso umano «Tetraspan», con conseguente modifica stampati. *(14A04432)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Baby Rinolo febbre e dolore». *(14A04433)*

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Merankol» *(14A04434)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Ibustrin» *(14A04514)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» *(14A04515)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cardura» *(14A04516)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental» *(14A04517)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental» *(14A04518)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec» *(14A04519)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec» *(14A04520)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Cerazette» *(14A04521)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Trental» *(14A04522)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobradex» *(14A04523)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Tobral» *(14A04524)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Sirdalud» *(14A04525)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril» *(14A04526)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril» *(14A04527)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Triatec» *(14A04528)*

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Plavix» *(14A04529)*
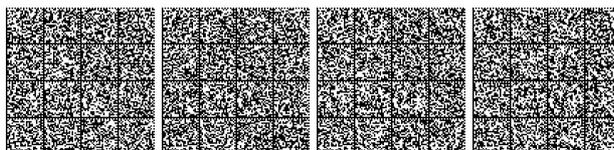
ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

CAMERA DEI DEPUTATI

Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in seduta comune, il 18 giugno 2014, alle ore 19, con il seguente

Ordine del giorno:

Votazione per l'elezione di due giudici della Corte costituzionale.

Il Presidente della Camera dei deputati
BOLDRINI

14A04653

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 aprile 2014.

Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'art. 1 della legge 16 novembre 1939, n. 1889, e l'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dall'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Considerata l'opportunità di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato;

Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze;

Decreta:

1. L'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Opera nazionale di assistenza per il personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

Il presente decreto sarà sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

Il Ministro della giustizia
ORLANDO

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2014, n. 1336

14A04589
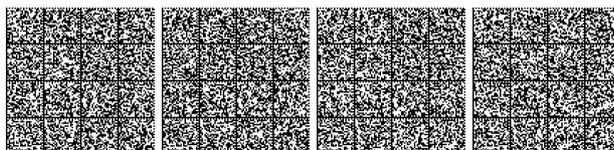
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 giugno 2014.

Proroga del termine previsto dall'articolo 1, comma 2 della delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 13 GIUGNO 2014

Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 gennaio 2012 con cui è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 e, in particolare, l'art. 2 che, atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità nella gestione di tale emergenza ha prorogato fino al 31 dicembre 2013 lo stato di emergenza di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 e, in particolare, l'art. 2 con il quale lo stato di emergenza di cui ai precedenti provvedimenti è stato ulteriormente prorogato fino al 31 luglio 2014;

Vista l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, così come integrata dall'art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Visto l'articolo 2 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, con il quale è stato stabilito, tra l'altro, che al fine di assicurare l'esatta esecuzione del progetto e delle relative prescrizioni formulate dalla richiamata Conferenza dei servizi decisoria e delle eventuali e successive prescrizioni che fossero pervenute dalle Autorità competenti, il Commissario delegato istituisse, con apposita decretazione, un Osservatorio di monitoraggio;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 2923 del 14 giugno 2012, e successive modifiche, con il quale è stato istituito il predetto Osservatorio;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2013;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 2014 con cui, tra l'altro, per consentire l'esame e l'approvazione del progetto per il trasferimento del relitto della nave da crociera Costa Concordia presso un porto idoneo, è stato fissato al 16 giugno 2014 il termine per la Conferenza dei servizi decisoria;

Vista la nota del 3 giugno 2014 con cui il Commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998 ha convocato per il 9 giugno 2014 la Conferenza dei servizi istruttoria;

Tenuto conto che nel corso della seduta della predetta Conferenza dei servizi istruttoria, le Amministrazioni intervenute hanno unanimemente rappresentato l'esigenza di disporre di un maggiore periodo di tempo per approfondire gli elaborati del progetto presentato da Costa Crociere S.p.A., anche al fine di una compiuta valutazione dei medesimi;

Ravvisata quindi la necessità di prorogare di dieci giorni il termine del 16 giugno 2014, previsto dall'articolo 1, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, relativo alla Conferenza dei servizi decisoria, per consentire alle Amministrazioni interessate di svolgere i richiesti approfondimenti;

Visto l'articolo 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2012, n. 3998;

Considerato che tutti i visti previsti per il completamento dell'istruttoria tecnica inerenti alle competenze ambientali di rilievo nazionale possono ritenersi assorbiti dalle valutazioni compiute dal richiamato Osservatorio attualmente operativo sul progetto di rimozione presentato da Costa Crociere S.p.A.;

Visto il Regolamento (CE)1013/2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti verso altri paesi dell'Unione Europea o esterni all'Unione, nel cui campo di applicazione ricadono anche le navi destinate alla demolizione;

Visti gli articoli 194, comma 6, lettera *a)*, e 196, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che attribuiscono alle Regioni o alle Province delegate le attività in materia di spedizioni transfrontaliere di rifiuti di cui al Regolamento (CE)1013/2006, con particolare riferimento al controllo e al rilascio delle autorizzazioni alle spedizioni transfrontaliere verso paesi dell'Unione Europea o esterni all'Unione che, alla luce degli sviluppi della proposta progettuale in corso di istruttoria, non trovano applicazione nel caso di specie;

Visto l'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ai sensi del quale l'iscrizione all'Albo nazionale dei Gestori Ambientali costituisce titolo per l'esercizio delle attività di raccolta e trasporto sull'intero territorio nazionale;

Vista la nota del 9 giugno 2014 (protocollo n. 586) con la quale il Presidente dell'Albo nazionale dei Gestori Ambientali precisa che, attualmente, non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'Albo per il trasporto dei rifiuti via mare ai quali si applica l'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
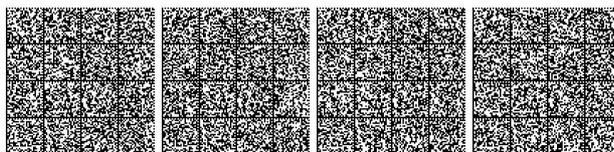
Considerato che, ai sensi dell'articolo 265, comma 2, del richiamato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attesa di specifiche norme regolamentari e tecniche in materia di trasporto di rifiuti prodotti dalle navi, tali rifiuti sono assimilati alle merci per quanto concerne il regime normativo dei trasporti via mare, e che, pertanto, anche alla luce di quanto stabilito con la richiamata delibera dell'11 marzo 2013, per il relitto della motonave Costa Concordia e il suo contenuto le funzioni in materia di controllo e autorizzazione sono attribuite alla competente autorità marittima;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

Art. 1.

1. Per le motivazioni di cui in premessa e con le modalità ivi previste, il termine del 16 giugno 2014 previsto dall'articolo 1, comma 2, della delibera del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2014, è prorogato al 26 giugno 2014.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 2014

Il Presidente del Consiglio dei ministri
RENZI

14A04652

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 4 giugno 2014.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro 1º dicembre 2007/2014, relativamente alle cedole con decorrenza 1º giugno 2014 e scadenza 1º dicembre 2014.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 9334 del 25 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 5 febbraio 2008, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° dicembre 2007, attualmente in circolazione per l'importo di euro 12.950.711.000,00, il quale indica, fra l'altro, il procedimento da seguirsi per l'accertamento del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze ;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito, relativamente alla cedola con decorrenza 1° giugno 2014 e scadenza 1° dicembre 2014;

Vista la lettera n. 0559629/14 del 30 maggio 2014, con cui la Banca d'Italia ha comunicato i dati riguardanti il tasso d'interesse semestrale della cedola con decorrenza 1° giugno 2014, relativa ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro 1° dicembre 2007/2014 (codice titolo IT0004321813) è accertato nella misura dello 0,40%, relativamente alla quattordicesima cedola, di scadenza 1° dicembre 2014.

Il presente decreto verrà trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04609

DECRETO 9 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044, decima e undicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che

consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.439 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 15 maggio, 10 luglio e 12 novembre 2013 nonchè 11 febbraio e 10 aprile 2014, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime nove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una decima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una decima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° marzo 2013 e scadenza 1° settembre 2044. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di 1.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 4,75%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° marzo ed il 1 ° settembre di ogni anno di durata del prestito.

Le prime due cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di "coupon stripping ".

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,40% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della undicesima tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli "specialisti" potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 107 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II" con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 4,75% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2044 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i "pagamenti da regolare" e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04606

DECRETO 9 giugno 2014.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017, terza e quarta tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiun-

tiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.439 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visto il proprio decreto in data 12 maggio 2014, con il quale è stata disposta l'emissione delle prime due tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una terza tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 1,15%, con godimento 15 maggio 2014 e scadenza 15 maggio 2017. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 3.500 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo dell'1,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 maggio ed il 15 novembre di ogni anno di durata del prestito.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quarta tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 32 giorni. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 1,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2017 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04607

DECRETO 9 giugno 2014.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021, prima e seconda tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 91997 del 19 dicembre 2013, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l'anno finanziario 2014 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 100215 del 20 dicembre 2012, con la quale il Direttore Generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visto il decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 133 dell'8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012, recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 148, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 50, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, con il quale è autorizzata l'emissione aggiuntiva di titoli di Stato che concorrono alla rideterminazione in aumento del citato limite massimo stabilito dalla suddetta legge di approvazione del bilancio;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 6 giugno 2014 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 85.439 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una prima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 19 dicembre 2013, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 2,15% con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021. L'emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di 3.000 milioni di euro e un importo massimo di 4.000 milioni di euro.

I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 2,15%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 giugno ed il 15 dicembre di ogni anno di durata del prestito. La prima semestralità è pagabile il 15 dicembre 2014 e l'ultima il 15 dicembre 2021.

Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n. 44223 del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2014, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno 2013.

La provvigione di collocamento, prevista dall'art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della seconda tranche dei titoli stessi, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 13 giugno 2014.

Art. 4.

Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 16 giugno 2014, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 1 giorno. A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Il 16 giugno 2014 la Banca d'Italia provvederà a versare, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse del 2,15% annuo lordo, dovuto allo Stato.

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1) per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3) per quello relativo ai dietimi d'interesse lordi dovuti.

Art. 6.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 2014 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2021 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 giugno 2014

p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

14A04608

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 giugno 2014.

Modifica dell'art. 6, del decreto 9 agosto 2011, recante: «Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973».

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS);

Visto il regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante «Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi»;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, recante «Attuazione della direttiva 2007/23/CE, relativa all'immissione sul mercato di prodotti pirotecníci» ;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica l° agosto 2011, n. 151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-*quater*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;

Visto il proprio decreto 9 agosto 2011, recante "Modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 - Attuazione dell'art. 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 - Classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973";

Visto il proprio decreto 26 novembre 2012, recante "Modificazioni dell'art. 3 del capitolo VI dell'allegato B del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come novellato dall'art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all'art. 6 del medesimo decreto";

Rilevata la necessità, nelle more dell'emanazione del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, di eliminare possibili incertezze applicative con riflessi sulla sicurezza pubblica e di corrispondere anche alle istanze del comparto economico, attraverso l'individuazione delle tipologie, dell'entità massima e delle modalità di detenzione e di vendita

presso gli esercizi commerciali non muniti della licenza ex art. 47 T.U.L.P.S. e capitolo VI dell'allegato B al citato regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dei manufatti che rientrano nell'art. 98, ultimo comma, del medesimo regolamento di esecuzione;

Rilevata la necessità di consentire la detenzione e la vendita presso i predetti esercizi commerciali solo di alcune categorie e típologie di articoli pirotecnici marcati CE, e di riservare tali attività per le restanti categorie e tipologie solo presso i locali aventi le più rigorose caratteristiche strutturali previste dall'art. 2 del capitolo VI dell'allegato B al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, ed, in quanto tali, in grado di offrire maggiori garanzie di sicurezza ai fini del deposito di tali prodotti;

Ritenuta l'urgenza, nelle more dell'emanazione del citato regolamento, di garantire la sicurezza degli esercizi commerciali non muniti di licenza per la minuta vendita di esplosivi;

Ritenuto pertanto, di dover modificare l'art. 6 del menzionato decreto ministeriale 9 agosto 2011, recante "Disposizioni transitorie e finali", come modificato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 26 novembre 2012;

Visto l'art. 97 della Costituzione;

Sentito il parere espresso in data 1° aprile 2014 dal tavolo tecnico di consultazione costituito da esperti in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, sul modello della composizione della Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi - per le funzioni consultive in materia di sostanze esplosive ed infiammabili, riunito a seguito della soppressione degli organi collegiali operanti presso il Ministero dell'Interno di cui all'art. 12, comma 20, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, nel rispetto dei canoni di buona amministrazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241;

Sentito il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il quale, con nota n. prot. 0005585, del 15 aprile 2014, ha espresso il proprio parere per la parte relativa alla prevenzione incendi;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche al decreto ministeriale 9 agosto 2011

1. All'art. 6 del decreto ministeriale 9 agosto 2011, come modificato dal decreto ministeriale 26 novembre 2012, citati in premessa, i commi 1-*bis* e 1-*ter* sono sostituiti dal seguente:

1-*bis*: "Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, e fermo restando quanto previsto dal comma 7 del medesimo art. 18 per gli articoli pirotecnici ivi indicati, negli esercizi commerciali non muniti della licenza per la minuta vendita di esplosivi di cui all'art. 47 del T.U.L.P.S. e al capitolo VI dell'allegato B al regolamento T.U.L.P.S. sono consentite:

a) la detenzione e la vendita di complessivi kg. 50 netti di manufatti indicati nell'art. 98, ultimo comma, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, qualora rientrino tra gli artifizi da divertimento, nonché, fermo restando il predetto quantitativo massimo, la detenzione e la vendita, nelle loro confezioni minime di vendita, dei seguenti articoli pirotecnici marcati CE:

1) articoli pirotecnici della categoria Cat. 1 (F1);

2) articoli pirotecnici della categoria P1 della tipologia di prodotti da gioco;

3) articoli pirotecnici della categoria Cat. 2 (F2), ad eccezione dei prodotti di seguito elencati:

3.1) artifici ad effetto scoppio con massa attiva (NEC) superiore a mg 150:

- petardi
- petardi flash
- doppio petardo
- petardo saltellante
- loro batterie e combinazioni;

3.2) artifici del tipo:

- sbruffo
- mini razzetto
- razzo
- candela romana
- tubi di lancio (tubi monogetto)
- loro batterie e combinazioni;

4) articoli pirotecnici appartenenti alla categoria T1, della tipologia e nei limiti di massa attiva (NEC) di seguito indicati, a condizione che gli stessi non siano dotati di un sistema di accensione elettrica:

4.1) fiamma bengala: con NEC non superiore a g 250;

4.2) bengala a torcia: con NEC non superiore a g 250;

4.3) bengala a bastoncino;

4.4) carretilla: con carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150;

4.5) combinazione: batterie o assortimenti contenenti solo fontane con NEC non superiore a g 600;

4.6) sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150; se presente carica solo effetto visivo NEC fino a g 250;

4.7) fontane: con NEC non superiore a g 250;

4.8) dispositivi lancia coriandoli;

4.9) dispositivo fumogeno: con NEC non superiore a g 250;

b) la detenzione, in un locale dove non è permesso l'accesso al pubblico, fino a complessivi kg 150 netti degli articoli pirotecnici di cui alla lettera *a)*, purché conservati negli imballi di trasporto approvati e posti a distanza di 2 metri da altra merce oppure ad un metro con interposizione di materiale di classe zero di reazione al fuoco, e ci sia una distribuzione pari a 3,5 Kg per m³. Per le attività commerciali che non rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, il locale deve essere dotato di un idoneo apparecchio portatile di estinzione incendi e l'accesso al locale, che può avvenire anche attraverso l'area di vendita, deve avvenire tramite porta incombustibile. Per le attività commerciali che rientrano nel punto 69 dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, per il locale si applicano le specifiche disposizioni di prevenzione incendi.".

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 giugno 2014

Il Ministro: ALFANO

14A04565

DECRETO 11 giugno 2014.

Modalità e termini per l'attribuzione, a decorrere dall'anno 2014, dei contributi spettanti ai comuni istituiti a seguito di procedure di fusione.

IL DIRETTORE CENTRALE
DELLA FINANZA LOCALE

Visto l'art. 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che, per favorire le fusioni dei comuni, prevede, per la durata complessiva di dieci anni, appositi contributi straordinari, commisurati ad una quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono;

Visto l'art. 12, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014 n. 68, in base al quale il contributo straordinario previsto dal richiamato art. 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000 è erogato a decorrere dalla decorrenza della fusione prevista dal decreto regionale istitutivo;

Visto l'art. 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale prescrive che, a decorrere dall'anno 2013, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo alla fusione, di cui all'art. 15, comma 3, del citato testo unico approvato con il decreto legislativo n. 267 del 2000, è commisurato al venti per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti, stabilendo che le stesse disposizioni trovino applicazione per le fusioni di comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Visto il successivo comma 3 dello stesso art. 20, il quale stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare sono disciplinate modalità e termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni;

Considerato, altresì, il disposto di cui all'art. 20, comma 4, del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale a decorrere dall'esercizio 2013, sono conseguentemente soppresse le disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'interno del 1° settembre 2000, n. 318, concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati a! finanziamento delle procedure di fusione tra comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali, incompatibili con le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso art. 20;

Visto il decreto del Ministro dell'Interno del 10 ottobre 2012 con il quale sono state definite le modalità ed i termini per il riparto dei contributi alle fusioni dei comuni realizzate negli anni 2012 e successivi;

Ritenuta la necessità di disciplinare diversamente, dall'anno 2014, le modalità ed i termini per l'attribuzione dei contributi alla fusione dei comuni previsti all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a seguito delle modifiche introdotte dal citato art. 12, comma 1, del decreto legge n. 16 del 2014;

Considerato che agli enti locali appartenenti ai territori delle regioni autonome Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché agli enti locali appartenenti alle province autonome di Trento e Bolzano, non viene attribuito il contributo di cui al presente decreto in quanto trattasi di territori in cuí vige una speciale disciplina per l'attribuzione dei trasferimenti agli enti locali o anche per il finanziamento delle citate province autonome;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Ritenuto, pertanto, che l'atto da adottare nella forma del decreto in esame consiste in una attività amministrativa i cui contenuti hanno natura prettamente gestionale;
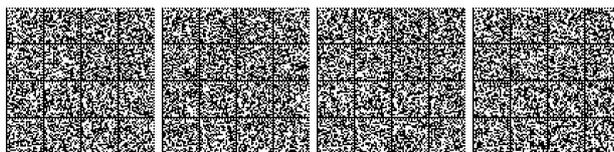
Decreta:

Art. 1.

Finalità del provvedimento

1. ll presente provvedimento definisce, a decorrere dall'anno 2014, le modalità ed i termini per il riparto dei contributi spettanti aí comuni istituiti dall'anno 2014 in conseguenza di procedure di fusione di comuni.

Art. 2.

Modalità di attribuzione del contributo

1. Ai comuni istituiti con procedure di fusione, con decorrenza dall'anno 2014, spetta, per un periodo di dieci anni, un contributo straordinario pari al 20 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010 ai comuni facenti parte della fusione, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti per legge.

2. La quantificazione del contributo, che deriva dai fondi erariali stanziati e dal numero degli enti che ogni anno ne hanno diritto, sarà assicurata nel limite massimo dei richiamati fondi. Qualora il fondo risultasse insufficiente alla copertura delle richieste pervenute, il contributo è assegnato mediante riparto del fondo stesso, secondo il criterio proporzionale.

3. Ai comuni istituiti a seguito della fusione di comuni è attribuito il contributo statale previsto dal comma 1 nei termini previsti dall'indicato art. 12, comma 1, del decreto-legge 16 del 2014. A tal fine le regioni che istituiscono comuni a seguito di fusioni devono inviare, entro e non oltre il mese successivo al loro provvedimento, copia della legge regionale istitutiva della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni, in via ordinaria e al seguente indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it

4. Nel caso di ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune costituito mediante fusione, la regione che ha adottato il provvedimento di ampliamento deve inviare, entro e non oltre il mese successivo al provvedimento, copia della legge regionale di ampliamento della fusione al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, Piazza del Viminale 1, 00184 Roma - Ufficio Sportello Unioni in via ordinaria e all'indirizzo mail: finanzalocale.prot@pec.interno.it. L'ampliamento del numero degli enti facenti parte di un comune nato per fusione comporta la rídeterminazione del contributo straordinario attribuito originariamente a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al provvedimento regionale di ampliamento, ferma restando la decorrenza originaria del contributo straordinario attribuito al comune fuso prima del provvedimento regionale di ampliamento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 giugno 2014

Il direttore centrale: VERDE

14A04563

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 26 maggio 2014.

Approvazione dell'Accordo datato 9 maggio 2014 di delega all'organismo riconosciuto DNV GL AS dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL TRASPORTO MARITTIMO
E PER VIE D'ACQUA INTERNE DEL
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROTEZIONE DELLA NATURA DEL
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni;

Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e che ha sostituito alcune delle disposizioni della direttiva 94/57/CE come emendata, secondo la tavola di corrispondenza contenuta nell'allegato II del regolamento stesso;
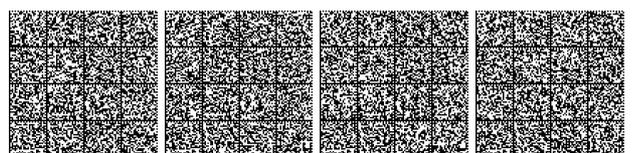
Visto il decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 218 del 18 settembre 2012, di approvazione dell'Accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo Germanischer Lloyd SE, datato 12 luglio 2012, di delega all'organismo stesso dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso;

Visto il decreto interdirettoriale datato 18 dicembre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 28 del 4 febbraio 2013 concernente l'autorizzazione al Germanischer Lloyd SE al rilascio del certificato internazionale di efficienza energetica delle navi;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea del 13 dicembre 2013, con la quale, a seguito del trasferimento della proprietà di GL SE a DNV GL AS, il riconoscimento inizialmente concesso a Germanischer Lloyd SE è stato revocato;

Considerato che, ai sensi dell'art. 16 del citato regolamento (CE) n. 391/2009, ove la Commissione europea modifichi il riconoscimento di un organismo riconosciuto, gli Stati membri debbono adeguare gli accordi conclusi con l'organismo stesso tenendo conto della modificazione;

Vista la nota in data 20 marzo 2014, con la quale il DNV GL AS ha manifestato il proprio interesse a continuare il rapporto con l'amministrazione italiana attraverso la stipula di un nuovo accordo;

Ritenuto necessario sottoscrivere un nuovo accordo con l'organismo DNV GL AS, subentrato al GL SE;

Decreta:

Art. 1.

1. All'organismo DNV GL AS è delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali, come definite all'art. 2, comma 1, lettera *d)* del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.

2. Le modalità di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 9 maggio 2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e l'organismo DNV GL AS.

3. L'accordo di cui al comma 2 costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Il decreto interdirettoriale 29 agosto 2012, di cui in premessa, concernente l'approvazione dell'accordo tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo Germanischer Lloyd SE, datato 12 luglio 2012, è abrogato.

2. Il decreto interdirettoriale datato 18 dicembre 2013, di cui in premessa, concernente l'autorizzazione al Germanischer Lloyd SE al rilascio del certificato internazionale di efficienza energetica delle navi, è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 maggio 2014

p. *Il direttore generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti*
PUJIA

p. *Il direttore generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare*
GRIMALDI
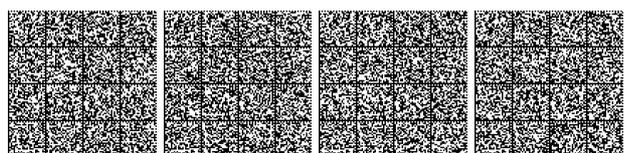
ALLEGATO

ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
E
L'ORGANISMO RICONOSCIUTO DNV GL AS

Premessa

1. Il presente Accordo è stipulato in conformità alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 , attuativo della direttiva 2009/15/CE e dal Regolamento CE n. 391/2009; è stato predisposto sulla base del Modello di cui alla Circolare IMO MSC/Circ.710/MEPC/Circ.307 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti Risoluzioni IMO con i relativi allegati:

- A.739(18) "Linee guida per l'autorizzazione degli organismi riconosciuti che operano per conto delle Amministrazioni", come emendata dalla Risoluzione MSC.208(81);
- A.789(19) "Specificazioni sulle funzioni di certificazione e visite degli organismi riconosciuti che operano per conto dell'Amministrazione"
- A. 847(20) "Linee guida per assistere gli Stati di bandiera nell'attuazione degli strumenti IMO".

2. Il presente Accordo è valido tra l'organismo riconosciuto DNV GL AS e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Stipulano il presente Accordo:

- per conto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il Dr. Enrico Maria PUJIA, Dirigente Generale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - in qualità di Direttore della Direzione generale per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;
- per conto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Dr. Renato GRIMALDI , Dirigente Generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Direttore della Direzione generale per la Protezione della Natura;
- per conto dell'organismo riconosciuto DNV GL AS il Sig. Mr. Olav NORTUN, 'Executive Vice President Division Classification'.

3. il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono denominati in seguito per brevità "Amministrazione".

4. Il presente Accordo è composto da 13 articoli e da n. 2 Appendici, che costituiscono parte integrante dell'Accordo stesso.

Articolo 1. Finalità dell'Accordo

1.1. Finalità del presente Accordo è quella di delegare al DNV GL AS lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con l'organismo stesso.
1.2 Il presente Accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa al DNV GL AS.

Articolo 2. Condizioni generali

2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono:

- l'autorizzazione del DNV GL AS all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
- l'affidamento al DNV GL AS dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS L e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse, al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione - direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati di cui alla Tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo, ai sensi dell'articolo 5, del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni) ed a riferire all'Amministrazione.

2.2 Il DNV GL AS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente Accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'Amministrazione, la rettifica laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarità accertate.

2.3 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con il DNV GL AS, sia fermata in un porto estero, l'Amministrazione intraprenderà un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilità del DNV GL AS.

2.4 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dal DNV GL AS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'Amministrazione, a condizione che il DNV GL AS operi in conformità alle disposizioni di cui all'Appendice 1 dell'Allegato alla Risoluzione IMO A.739(18), come emendata e a quelle del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

2.5 La concessione, su istanza del DNV GL AS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente Accordo sono valutate caso per caso e concordate con il DNV GL AS, introducendo modifiche alle suddette tabelle.

2.6 Il DNV GL AS si impegna a non intraprendere attività che possano dar luogo a conflitti di interesse.

2.7 Il DNV GL AS ha una rappresentanza con personalità giuridica nel territorio dello Stato italiano.

Articolo 3. Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni

3.1 Il DNV GL AS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle equivalenze o l'accettazione di sostituzioni di requisiti richiesti da detti strumenti, sono prerogativa dell'Amministrazione e collabora alla loro definizione, ove necessario.

3.2 Nel caso in cui taluni dei requisiti degli strumenti applicabili non possano temporaneamente venire soddisfatti per particolari circostanze, gli ispettori del DNV GL AS, informandone tempestivamente l'Amministrazione, specificano le condizioni alle quali la nave può procedere verso un porto adeguato, dove possano essere effettuate riparazioni permanenti, rettifiche o sostituzione di equipaggiamento, senza arrecare rischi alla sicurezza ed alla salute dei passeggeri o dell'equipaggio ovvero ad altre navi o senza rappresentare un pericolo per l'ambiente marino.

3.3 Il primo rilascio del certificato di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati rilasciati in autorizzazione in relazione a ciascuna unità, è soggetto all'approvazione dell'Amministrazione.

3.4 Il certificato di esenzione deve essere trasmesso all'Amministrazione unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dal DNV GL AS ai fini del rilascio del certificato stesso, nonché ad ogni altra utile documentazione.

3.5 Per le navi in esercizio, l'Ufficio competente dell'Amministrazione tempestivamente – tenuto conto della situazione operativa della nave e della natura dell'esenzione - approva o, eventualmente, rifiuta, motivandola, l'approvazione del certificato di esenzione.

3.6 Per le navi in costruzione l'Ufficio competente dell'Amministrazione approva o, eventualmente, rifiuta motivatamente l'approvazione del certificato di esenzione entro trenta giorni dall'acquisizione degli atti di cui al punto 3.4 del presente Accordo.

3.7. Decorso inutilmente il termine specificato al comma precedente, il certificato di esenzione è approvato, a meno che, prima della scadenza di cui al precedente punto 3.6, l'Ufficio competente dell'Amministrazione non richieda ulteriori elementi istruttori; in tal caso, detto Ufficio si esprimerà entro i trenta giorni successivi all'acquisizione degli ulteriori elementi istruttori richiesti.

3.8 Il rinnovo del certificato di esenzione viene effettuato direttamente dal DNV GL AS.

Articolo 4. Informazioni e contatti

4.1 Il DNV GL AS riferisce all'Amministrazione le informazioni specificate all'Appendice 2 del presente Accordo, con la frequenza concordata dall'organismo e dall'Amministrazione, come indicato nella citata Appendice 2.

4.2 Per le navi registrate in Italia e classificate con il DNV GL AS, l'organismo garantisce all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti, inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati da parte dell'organismo stesso, come meglio specificato nell'Appendice 2. Alla stipula del presente Accordo, il DNV GL AS invierà all'Amministrazione l'elenco ufficiale delle navi registrate in Italia e classificate con l'organismo stesso almeno in forma elettronica in formato MS Excel o compatibile, distinguendo quelle con doppia classe; tale elenco conterrà le informazioni previste nell'Allegato 2 al presente Accordo e verrà aggiornato con frequenza semestrale.

4.3 Per le navi non registrate in Italia, l'Amministrazione ha accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione del DNV GL AS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso.

4.4 Il DNV GL AS garantisce all'Amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi. Il DNV GL AS fornirà tale accesso con un filtro per l'Amministrazione in modo da escludere la visibilità di dati riservati su navi appartenenti ad altre bandiere.

4.5 Il DNV GL AS deve pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico.

4.6 Il DNV GL AS invia con frequenza annuale all'Amministrazione, in forma cartacea e/o in formato elettronico, tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi.

4.7 L'Amministrazione fornisce al DNV GL AS tutta la documentazione necessaria affinché lo stesso possa svolgere l'attività delegata.

4.8 L'Amministrazione e il DNV GL AS, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. L'Amministrazione sceglie di contribuire al processo di sviluppo da parte del DNV GL AS di nuove norme o modifica di norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, o attraverso la partecipazione alle audizioni periodiche inerenti nuove norme e modifiche di norme esistenti, o attraverso consultazione per via informatica. L'Amministrazione informa il DNV GL AS nei casi in cui intende partecipare alle audizioni periodiche.
Il DNV GL AS tiene conto di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'Amministrazione.

4.9 Analogamente, l'Amministrazione contatta quanto prima il DNV GL AS nel caso di sviluppo di modifiche alla normativa in vigore applicabile alla delega di servizi di certificazione statutaria.

4.10 Il DNV GL AS accetta di sottoporre all'Amministrazione tutte le norme, istruzioni e moduli richiesti dall'Amministrazione stessa relativi ai servizi di certificazione statutaria svolti dall'organismo in conformità al presente Accordo, come meglio specificato nell'Appendice 2 .

4.11 L'Amministrazione ed il DNV GL AS , riconoscendo l'importanza di relazioni a livello tecnico, concordano di cooperare a tal fine e mantengono un dialogo efficace.

4.12 Le normative, le norme, le istruzioni e i modelli di rapporto saranno redatti in lingua italiana o inglese.

4.13 Il DNV GL AS accetta di comunicare all'Amministrazione le tariffe praticate per l'esercizio dell'attività di cui al presente accordo, nonché le eventuali variazioni ed aggiornamenti. Tali informazioni saranno considerate strettamente riservate da parte dell'Amministrazione.

4.14 Il DNV GL AS è consapevole dell'importanza rivestita dall'adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente paragrafo e di cui all'Appendice 2 del presente Accordo, al fine di consentire all'Amministrazione di verificare che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 siano svolti con propria soddisfazione, come previsto dal successivo paragrafo 6.2. Il mancato adempimento di tali obblighi giustifica da parte dell'Amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.
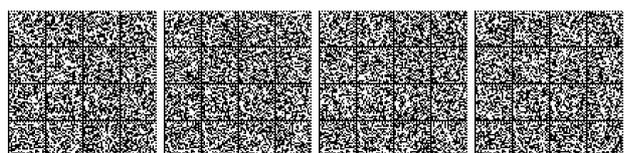
Articolo 5. Trasferimento di classe

5.1. Il DNV GL AS non rilascia certificati statutari per conto dell'Amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato l'Amministrazione per decidere se è necessario procedere ad un'ispezione completa.

5.2 Il DNV GL AS rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo avere completato con esito positivo tutte le visite non effettuate e dato seguito alle raccomandazioni o condizioni di classe precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo precedente.

5.3 Il DNV GL AS notifica al precedente organismo, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe.

5.4 Le procedure di cui ai punti 5.2 e 5.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con Il DNV GL AS.

5.5 Il DNV GL AS fornisce all'Amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'Amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 5.2 e 5.3.

Articolo 6. Monitoraggio e Controlli

6.1 L'Amministrazione verifica almeno ogni due anni che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente Accordo delegati al DNV GL AS siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresì i precedenti dell'Organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonché sulla base di ispezioni a campione e dell'analisi dei sinistri che hanno coinvolto navi classificate dall'organismo autorizzato.
6.2 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'Amministrazione e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare.

6.3 La frequenza delle verifiche è determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non è comunque superiore a due anni.

6.4 Le spese relative a tali verifiche sono rimborsate all'Amministrazione dal DNV GL AS sulla base dei costi sostenuti per l'effettuazione dei controlli stessi.

6.5 L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterrà opportune, dando al DNV GL AS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso.

6.6 Le spese relative alle verifiche di cui al punto 6.5 saranno ugualmente a carico del DNV GL AS.

6.7 L'Amministrazione riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione Europea i risultati delle verifiche compiute nei confronti del DNV GL AS ai sensi dell'articolo 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104.

6.8 Il rapporto sulle verifiche compiute sarà comunicato al DNV GL AS che farà conoscere le sue osservazioni all'Amministrazione, entro 60 giorni dal ricevimento del rapporto.

6.9 L'Amministrazione, preso atto delle considerazioni del DNV GL AS, ne terrà debito conto, prima di sottoporre il rapporto alla Commissione Europea.

6.10 In ogni caso gli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza.

6.11 Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore.

6.12 Nel corso delle verifiche, il DNV GL AS si impegna a garantire agli ispettori dell'Amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso al Libro Registro delle navi, nonché ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo.

Articolo 7. Compensi per i servizi di certificazione statutaria

7.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo svolti dal DNV GL AS per conto dell'Amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi.

7.2 L'Amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra il DNV GL AS e i soggetti che richiedono i servizi statutari di certificazione di cui al punto 7.1.

Articolo 8. Riservatezza

8.1 Per quanto riguarda le attività relative al presente Accordo, sia il DNV GL AS, sia l'Amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza.

8.2 Il DNV GL AS, i suoi funzionari, impiegati o agenti si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'Amministrazione in relazione ai servizi delegati senza il consenso dell'Amministrazione stessa, salvo per quanto è ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente Accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi di rapportazione del DNV GL AS nei confronti delle Amministrazioni dello Stato di bandiera e delle altre Organizzazioni internazionali, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

8.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente Accordo, l'Amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dal DNV GL AS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'Amministrazione stessa in base al presente Accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione Europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 6.8, nonché gli obblighi di legge o derivanti da Convenzioni internazionali.

Articolo 9. Ispettori

9.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, il DNV GL AS si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attività alle proprie esclusive dipendenze.

9.2 Conformemente a quanto previsto dal Regolamento CE n. 391/2009, l'Amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi di classifica riconosciuti a livello comunitario, con i quali il DNV GL AS stesso abbia preso accordi.
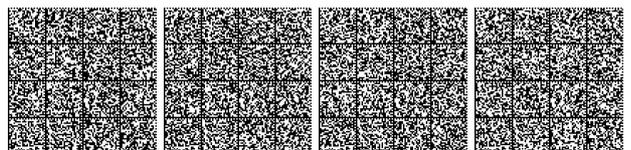
9.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi del DNV GL AS sono vincolate al sistema di qualità del medesimo.

Articolo 10. Responsabilità

10.1 Qualora l'Amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui è provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente del DNV GL AS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'Amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte del DNV GL AS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo.

10.2 Il DNV GL AS si impegna a stipulare una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilità di cui al punto 10.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente Accordo. Su richiesta dell'Amministrazione, il DNV GL AS produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza.

Articolo 11. Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo

11.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'Articolo 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'articolo 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'Amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega al DNV GL AS dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente Accordo, in base alle esigenze della propria flotta.

11.2 Ciascuna delle parti può recedere dall'Accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi.

11.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 2.5, dalla data di decorrenza dell'Accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti può manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'Accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'Accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente Accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere.

Articolo 12. Interpretazione dell'Accordo

12.1 Il presente Accordo è interpretato e regolato in conformità alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al Decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE e del Regolamento CE n. 391/2009.

Articolo 13. Foro competente

13.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente Accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sarà decisa dal Foro di Roma.

13.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue:

- per l'Amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti situata in Viale dell'Arte 16, 00144 Roma e;
- per il DNV GL AS presso la propria rappresentanza in Italia denominata presso la propria rappresentanza in Italia denominata Germanischer Lloyd Italy s.r.l. in Edificio Caffa - Darsena di Genova Via Paolo Imperiale, 4 int. 8/9 16126 Genova

Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 9 maggio 2014

Per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Il Direttore Generale della Direzione generale

per il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Dott. Enrico Maria PUJIA

Per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Il Direttore Generale della Direzione generale

per la protezione della natura Dott. Renato GRIMALDI

Per il DNV GL AS Sig. Olav NORTUN Executive Vice President Division Classification

APPENDICE 1

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL DNV GL AS

1. Servizi di certificazione statutaria

Al **DNV GL AS**, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria:

- autorizzazione (in seguito per brevità **AU**), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e classificate con il DNV GL AS, al fine di verificarne la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevità definiti "strumenti applicabili"), nonché al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1.

- affidamento (in seguito per brevità **AF**), ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con il DNV GL AS, e/o delle Società di navigazione che gestiscono le stesse al fine di verificarne la conformità ai requisiti degli strumenti applicabili, nonché di rilasciare la "dichiarazione ai fini" per l'emissione -direttamente da parte dell'Amministrazione per il tramite delle autorità marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorità consolari - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri).

2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano:

2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS 74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al "Protocollo del 1988 (HSSC)" sistema armonizzato di visite e di certificazione.

2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973, emendata con il protocollo del 1978 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662 e, per quanto riguarda il protocollo, con legge 4 giugno 1982, n. 438, entrata in vigore in Italia il 2 ottobre 1983.

2.4 Elenco dei Codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni:

- Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23(59))
- Codice IBC (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4(48) come emendata)
- Codice BCH (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate)
- Codice IGC (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata)
- Codice GC (Ris. A.328(IX) come emendata)
- Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti
- Codice HSC 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata)
- Codice HSC 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata)
- Codice ISM (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata).
- Codice IMSBC (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85))
- Codice NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58))

3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione LL66**	LL66 art. 16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Bordo Libero (1966) (*International Load Line Certificate (1966)*)
2	**Convenzione LL66**	LL66 art.16; 1988 LL Protocol art. 16	Certificato Internazionale di Esenzione di Bordo Libero (*International Load Line Exemption Certificate*)[1]

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza di Costruzione per Navi da Carico (*Cargo Ship Safety Construction Certificate*)
2	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da passeggeri a propulsione nucleare (*Nuclear Passenger Ship Safety Certificate*)
3	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VIII/10	Certificato di sicurezza per navi da carico a propulsione nucleare (*Nuclear Cargo Ship Safety Certificate*)

[1] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione

4	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. II-2/19.4	Documento di Conformità al trasporto di merci pericolose (*Document of compliance for the carriage of dangerous goods*)
5	**Convenzione SOLAS 74**	Reg. VI/9 e Sezione 3 del Codice Internazionale per il trasporto sicuro di granaglie alla rinfusa	Documento di autorizzazione per il trasporto di granaglie (*Document of authorization for the carriage of grain*)
6	**Codice IBC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
7	**Codice BCH** (navi costruite prima del 01/07/1986)	Sezione 1.6.3	Certificato di Idoneità al Trasporto di Prodotti Chimici Liquidi Pericolosi alla Rinfusa (*Certificate of Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk*)
8	**Codice IGC** (navi costruite a partire dal 01/07/1986)	Sezione 1.5.4	Certificato Internazionale di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*International Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
9	**Codice GC** (navi il cui contratto è firmato dopo il 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
10	**Codice EGC per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti** (navi consegnate il o prima del 31/10/1976)	Sezione 1.6	Certificato di Idoneità al Trasporto alla Rinfusa di Gas Liquefatti (*Certificate of Fitness for the Carriage of Liquefied Gases in Bulk*)
11	**Codice IMSBC**[2]		Documento di Conformità per il Trasporto di Carichi Solidi alla Rinfusa *(Documento of Compliance for the Carriage of Solid Bulk Cargoes)*
12	**Convenzione SOLAS 74 e Codici in essa richiamati**		Certificati di esenzione in ordine a deroghe all'applicazione delle regole prescritte per il rilascio dei certificati oggetto di autorizzazione, come applicabili Certificato di Esenzione[3] (*Exemption Certificate*)

[2] Il Codice è entrato in vigore il 1° gennaio 2011.
[3] Ad eccezione del primo rilascio, soggetto all'approvazione preventiva dell'Amministrazione
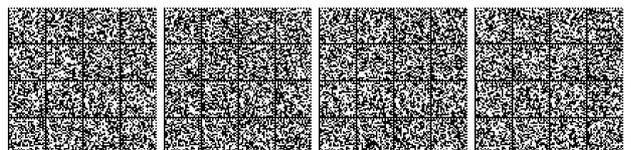
n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex I**	Annesso I, Reg. 7	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da olio minerale (*International Oil Pollution Prevention Certificate*)
2	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex II**	Annesso II, Reg. 9	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento nel Trasporto di Sostanze Liquide Nocive alla Rinfusa (*International Pollution Prevention Certificate for the Carriage of Noxious Liquid Substances in Bulk*)
3	**Convenzione MARPOL 73/78 Annex IV**	Annesso IV, Reg. 5	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento da Liquami (*International Sewage Pollution Prevention Certificate*)
4	**Convenzione MARPOL73/78 Annex VI**	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria (*International Air Pollution Prevention Certificate*)
5	**Nox Technical Code 2008**	Paragrafo 2.2.1.3	Certificato Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento dell'Aria relativo ai Motori (*Engine International Air Pollution Prevention Certificate*)
6	**Convenzione MARPOL73/78 Annex VI**	Annesso VI, Reg. 6	Certificato Internazionale di Efficienza Energetica (*International Energy Efficiency Certificate*)

3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.

n°	Norma internazionale	Regola	Nome certificato
1	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri ed Elenco dotazioni per il Certificato di Sicurezza per Navi Passeggeri (*Passenger Ship Safety Certificate and Record of the Equipment for the Passenger Ship Safety Certificate*) [4]
2	**Convenzione SOLAS 74**	SOLAS 1974 Reg. I/12; 1988 SOLAS Protocol, Reg. I/12	Certificato di Sicurezza Dotazioni per Navi da Carico ed Elenco dotazioni per il Certificato Sicurezza Dotazioni Nave da Carico (*Cargo Ship Safety Equipment Certificate and Record of the Equipment for the Cargo Ship Safety Equipment Certificate*)
3	**Codice HSC**	Sezione 1.8	Certificato di sicurezza per unità veloci (*High Speed Craft Safety Certificate*)
4	**Codice HSC**	Sezione 1.9	Autorizzazione ad operare per unità veloci (*Permit to operate high-speed craft*)
5	**Codice ISM**	Sezione 13	Documento di Conformità (*Document of Compliance*)
6	**Codice ISM**	Sezione 13	Certificato di Gestione della Sicurezza (*Safety Management Certificate*)

[4] Con esclusione degli accertamenti tecnici per la parte radio, di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico – Dipartimento delle Comunicazioni.

APPENDICE 2

ALL'ACCORDO PER LA DELEGA DEI SERVIZI DI CERTIFICAZIONE STATUTARIA
PER LE NAVI REGISTRATE IN ITALIA
TRA
IL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI,
IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA
ED
IL DNV GL AS

1. Obblighi di informazione e rapporti del DNV GL AS con l'Amministrazione

1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dal DNV GL AS per conto dell'Amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'Accordo, sono i seguenti:

1.1.1 trasmettere all'Amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, c. 1 **lett.a)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.2 fornire trimestralmente all'Amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dal DNV GL AS, (art. 10, c. 1 **lett. b)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.3 informare semestralmente l'Amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate(art. 10, c. 1 **lett. c)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.4 fornire semestralmente all'Amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo(art. 10, c. 1 **lett. d)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.5 garantire all'Amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, c. 1 **lett. e)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.6 pubblicare sul proprio sito web tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonché i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, c. 1 **lett. f)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.7 fornire all'Amministrazione tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, c. 1 **lett. h ed l)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.8 fornire semestralmente all'Amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attività alle esclusive dipendenze del DNV GL AS (art. 10, c. 1 **lett. i)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.9 fornire eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra il DNV GL AS e l'Amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'Amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'Organismo. (art. 10, c. 1 **lett. l)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104);
1.1.10 fornire all'Amministrazione l'elenco dei modelli e delle check list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, c. 1 **lett. l)** del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104).
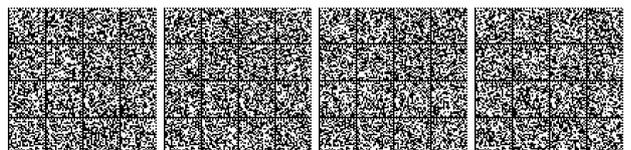
1.2 Il DNV GL AS adempie, nei confronti dell'Amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la specifica procedura predisposta dall'organismo, che sarà approvata dall'Amministrazione stessa.

1.3 Il DNV GL AS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'Amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attività svolta in favore dell'Amministrazione stessa. L'Amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo.

1.4 Il DNV GL AS informa l'Amministrazione quando una nave è risultata operare con deficienze e irregolarità tali che la condizione del mezzo o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non è in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, il DNV GL AS consulterà immediatamente l'Amministrazione e, ottenuto il consenso, ritirerà i relativi certificati e informerà le Autorità dello Stato del porto.

1.5 Il DNV GL AS informa per iscritto gli armatori:
- immediatamente in caso di certificati scaduti;
- senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte.

1.6 Se eventuali irregolarità non sono state rettificate entro un periodo ulteriore di un mese, il DNV GL AS informerà l'Amministrazione, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso.

1.7 L'armatore resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio della certificazione.

1.8 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisce un danno o manifesta una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, il DNV GL AS informa l'Amministrazione descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave è all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accerterà che il Comandante della nave o l'armatore abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato del Porto. Di tale accertamento si farà menzione nel rapporto di visita.

14A04491

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 21 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, in Torino, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 27 ottobre 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 266 del 13 novembre 2010 con il quale al Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 19 maggio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 13 febbraio 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il Laboratorio chimico camera di commercio Torino, ubicato in Torino, via Ventimiglia n. 165, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 14 marzo 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il Laboratorio chimico camera di commercio Torino perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

Allegato

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV MA-AS313-01 : R 2009 par 5.2
Acidità volatile	OIV MA-AS313-02 : R 2009
Alcalinità delle ceneri	OIV MA-AS2-05 : R 2009
Anidride solforosa libera e totale	OIV MA-AS323-04A : R 2012
Anidride solforosa libera e totale per via potenziometrica (> 5 mg/l)	MI2064 rev. 1/2011
Attività ione idrogeno (pH)	OIV MA-AS313-15 : R 2011
Ceneri	OIV MA-AS2-04 : R 2009
Estratto secco netto, estratto non riduttore	OIV MA-AS2-03B : R 2012 + OIV MA-AS311-02: R 2009 + Circ. MIPAF 12/03/2003
Estratto secco netto, estratto non riduttore (0,30÷500,00 g/l)	MI0092 rev. 7/2010
Estratto secco totale	OIV MA-AS2-03B : R 2012
Massa volumica e Densità relativa a 20°C	OIV MA-AS2-01A : R 2012 par. 5
Metanolo	OIV MA-AS312-03A : R 2009
Sovrappressione	OIV MA-AS314-02 : R 2003
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV MA-AS312-01A : R 2009 par. 4.B
Titolo alcolometrico volumico effettivo	OIV Recueil Met. boissons Spiritueuses 1994 Pag. 11
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo)	Reg CE 491/2009 25/05/2009 GU CE L154 14/06/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS311-02 : R 2009
Titolo alcolometrico volumico potenziale (da calcolo) (> 0,01% vol)	MI0053 rev. 6/2010
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)	Reg CE 491/2009 25/05/2009 GU CE L154 14/06/2009 allegato I p.to 15 + OIV MA-AS312-01 : R 2009 par. 4.B + OIV MA-AS311-02 : R 2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (> 2 % vol)	MI0094 rev. 6/2010
Titolo alcolometrico volumico, acidità totale, zuccheri riduttori, densità relativa, zuccheri totali (fruttosio+glucosio), acidità volatile (Titolo alcolometrico volumico 2-20 %vol, acidità totale 3,00-12,00 g/L	MI0002 rev. 10/2010

acido tartarico, zuccheri riduttori 1,00-180,00 g/L , densità relativa 0,97000-1,10000, zuccheri totali (glucosio+fruttosio) 1,0-180,0 g/l, acidità volatile 1,5-30 meq/l)	
Zuccheri (Glucosio,Fruttosio,Saccarosio) (> 1 g/l)	Rapporti ISTISAN 1996/34 pag. 63
Zuccheri totali (Glucosio + Fruttosio)	OIV MA-AS311-02 : R 2009

14A04586

DECRETO 29 maggio 2014.

Modifica all'allegato del decreto 6 aprile 2011 con il quale al laboratorio Consulchimica S.r.l., in Grottammare, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185-*quinquies* prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 6 aprile 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 93 del 22 aprile 2011 con il quale al laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (Ascoli Piceno), via Tintoretto n. 36/38 è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Considerato che il citato laboratorio con nota del 27 maggio 2014 comunica di aver revisionato l'elenco delle prove di analisi;

Ritenuta la necessità di sostituire l'elenco delle prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 6 aprile 2011;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi di cui all'allegato del decreto 6 aprile 2011 per le quali il laboratorio Consulchimica S.r.l., ubicato in Grottammare (Ascoli Piceno), via Tintoretto n. 36/38, è autorizzato sono sostituite dalle seguenti:
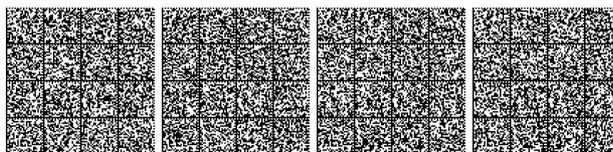
Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità fissa (da calcolo) / Fixed acidity	OIV-MA-AS313-03:R2009
Acidità totale / Total acidity	OIV-MA-AS313-01:R2009 par.5.3
Acidità volatile / Volatile acidity	OIV-MA-AS313-02:R2009
Acido sorbico/Sorbic acid	OIV-MA-AS313-14A:R2009
Anidride solforosa / Sulfur dioxide	OIV-MA-AS323-04B:R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) / Sugar-free extract	OIV-MA-AS2-03B:R2012 + OIV-MA-AS311-02:R2009
Estratto secco totale / Total dry matter	OIV-MA-AS2-03B:R2012
Glucosio e Fruttosio / Glucose and fructose	OIV-MA-AS311-02:R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C / Density and specific gravity	OIV-MA-AS2-01A:R2012 par. 6
Sostanze riducenti / Reducing substances	OIV-MA-AS311-01A:R2009
Titolo alcolometrico volumico / Alcoholic strength by volume	OIV MA-AS312-01A:R2009 par. 4C
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) / Total alcoholic strength by volume	OIV-MA-AS312-01A:R2009 par 4C + OIV-MA-AS311-02:R2009 + Reg. CE 1493/1999 allegato II p.to 3 + DPR 162/1965 SO n°73 GU 23/03/1965 ar.t 1
pH	OIV-MA-AS313-15:R2011
Sovrappressione	OIV-MA-AS314-02:R2003

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04582

DECRETO 29 maggio 2014.

Conferma dell'incarico al Consorzio Mortadella Bologna, in Rozzano, a svolgere le funzioni di cui all'articolo 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la IGP «Mortadella Bologna».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea – legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999 n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protet-

te (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17 della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari(ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto 10 maggio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 134 del 12 giugno 2001, recante integrazioni ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004 n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale n. 293 del 15 dicembre 2004, recante "disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari";

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante integrazione ai citati decreti del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 4 maggio 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 112 del 16 maggio 2005, recante modalità di deroga all'art. 2 del citato decreto del 12 aprile 2000;

Visto il decreto 5 agosto 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 191 del 18 agosto 2005, recante modifica al citato decreto del 4 maggio 2005;

Visto il decreto dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto il regolamento (CE) n. 1549 della Commissione del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 202 del 17 luglio 1998 con il quale è stata registrata la indicazione geografica protetta "Mortadella Bologna";

Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 2 del 4 gennaio 2005, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio Mortadella Bologna il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Mortadella Bologna";

Visto il decreto ministeriale del 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 06 dell'8 gennaio 2008, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Mortadella Bologna l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Mortadella Bologna";

Visto il decreto ministeriale del 10 marzo 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – serie generale - n. 71 del 28 marzo 2011, con il quale è stato confermato per un triennio al Consorzio Mortadella Bologna l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Mortadella Bologna";

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, 61413 citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di Tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto 12 aprile 2000 sopra citato, relativo ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «imprese di lavorazione» nella filiera «preparazione carni» individuata all'art. 4, lettera *f)* del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'Organismo di Controllo nel periodo significativo di riferimento. Tale verifica è stata eseguita sulla base delle dichiarazioni presentate dal Consorzio richiedente e delle attestazioni rilasciate dall'organismo di controllo Istituto Nord Est Qualità autorizzato a svolgere le attività di controllo sulla denominazione indicazione geografica protetta "Mortadella Bologna";

Considerato che lo statuto approvato da questa amministrazione è stato sottoposto alla verifica di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto dipartimentale del 12 maggio 2010;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico in capo al Consorzio Mortadella Bologna a svolgere le funzioni indicate all'art. 14, comma 15, della legge 526/1999;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, l'incarico concesso con il decreto del 21 dicembre 2004, e già confermato con decreto 21 dicembre 2007 e con decreto 10 marzo 2011, al Consorzio Mortadella Bologna con sede in Rozzano (Milano), Milano Fiori Strada 4 Palazzo Q8, a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la IGP "Mortadella Bologna".

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni previste nel decreto del 1 dicembre 2004 può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato ai sensi dell'art. 7 del decreto 12 aprile 2000, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP).

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04583

DECRETO 29 maggio 2014.

Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Enocontrol Scarl, in Alba, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico *OCM)* e che all'art. 185 quinquies prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni;

Visto il decreto 21 maggio 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 136 del 14 giugno 2010 (S.O.) n 127 con il quale al laboratorio Enocontrol Scarl, ubicato in Alba (Cuneo), Corso Enotria n. 2/C, è stata rinnovata l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo;

Vista la domanda di ulteriore rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 21 maggio 2014;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 aprile 2014 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA – European Cooperation for Accreditation;

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti l'ulteriore rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio Enocontrol Scarl, ubicato in Alba (Cuneo), Corso Enotria n. 2/C, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

L'autorizzazione ha validità fino al 2 maggio 2018 data di scadenza dell'accreditamento.

Art. 3.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Enocontrol Scarl perda l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA – L'Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	OIV-MA-AS313-01: R2009 par.5.3
Acidità volatile	OIV-MA-AS313-02: R2009
Acido sorbico	OIV-MA-AS313-14A: R2009
acido sorbico	OIV-MA-AS313-20:R2006
Alcol metilico	OIV-MA-AS312-03A: R2009
Anidride solforosa libera, Anidride solforosa totale	OIV-MA-AS323-04°: R2012
Ceneri	OIV-MA-AS2-04: R2009
Cloruri (come cloruro di sodio)	OIV-MA-AS321-02: R2009 par.6
Estratto non riduttore	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + OIV-MA-AS311-03: R2003
Estratto non riduttore (10 - 40 g/L)	OIV-MA-AS2-03B: R2012 + OIV-MA-AS311-02: R2009
Estratto secco totale	OIV-MA-AS2-03B: R2012
Massa volumica a 20°C, Densità relativa a °C20	OIV-MA-AS2-01A: R2012 par. 5
pH	OIV-MA-AS313-15: R2011
Piombo	OIV-MA-AS322-12: R2006
Rame	OIV-MA-AS322-06: R2009
Solfati (come potassio solfato)	OIV-MA-AS321-05A: R2009
Sovrapressione	OIV-MA-AS314-02: R2003
Titolo alcolometrico volumico	OIV-MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B.
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV-MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B.+ OIV-MA-AS311-03: R2003, Reg. CE 491/2009 25/05/2009 allegato I p.to 15
Titolo alcolometrico volumico totale	OIV-MA-AS312-01A: R2009 par. 4.B. + OIV-MA-AS311-02: R2009, Reg. CE 491/2009 25/05/2009 allegato I p.to 15
Zinco (> 0,10 mg/L)	OIV-MA-AS322-08: R2009
Zuccheri (glucosio, fruttosio, saccarosio) (> 0,6 g/L (glucosio) > 0,4 g/L (fruttosio) > 0,5 g/L (saccarosio))	OIV-MA-AS311-03: R2003
Zuccheri (glucosio+fruttosio) (> 0,2 g/L)	OIV-MA-AS311-02: R2009
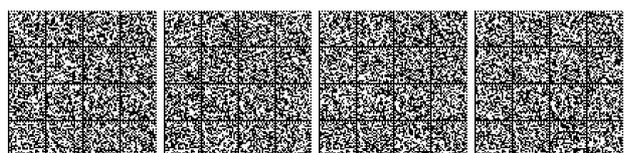
14A04584

DECRETO 30 maggio 2014.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione Patata Rossa di Colfiorito per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto l'art. 9, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari che consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione;

Visto l'art. 12, comma 1 del decreto 14 ottobre 2013, relativo alle disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la domanda presentata dall'Associazione Patata Rossa di Colfiorito, con sede in Colfiorito (Perugia), via Adriatica n. 149 C/o Sede Circoscrizione n. 7, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione Patata Rossa di Colfiorito, ai sensi del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Vista la nota protocollo n. 43324 del 29 maggio 2014 con la quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione;

Vista l'istanza con la quale l'Associazione Patata Rossa di Colfiorito, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del predetto Regolamento (UE) n. 1151/2012, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata istanza di riconoscimento della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 4, del citato regolamento (UE) n. 1151/2012;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione Patata Rossa di Colfiorito, in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della indicazione geografica protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Associazione Patata Rossa di Colfiorito, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione Patata Rossa di Colfiorito, secondo il disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, alla denominazione Patata Rossa di Colfiorito.

Art. 2.

La denominazione Patata Rossa di Colfiorito è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione consultabile nel sito istituzionale di questo Ministero all'indirizzo www.politicheagricole.gov.it

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione Patata Rossa di Colfiorito, come indicazione geografica protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Art. 5.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 entra in vigore successivamente all'emanazione del decreto di autorizzazione all'organismo di controllo incaricato della verifica del rispetto del disciplinare di produzione, così come previsto dal comma 2, dell'art. 12 del decreto 14 ottobre 2013.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2014

Il direttore generale: GATTO

14A04581

DECRETO 10 giugno 2014.

Attuazione dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose - Scheda tecnica del «Nocino di Modena».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI
E DELLO SVILUPPO RURALE

Visto il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

Visto l'art. 20 del citato regolamento (CE) n. 110/2008 che, ai fini della registrazione delle Indicazioni geografiche stabilite, prevede la presentazione alla Commissione europea di una scheda tecnica, contenente i requisiti prescritti dall'art. 17 del medesimo regolamento;

Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e dei prodotti agricoli;

Visto il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio1997, n. 297, recante norme in materia di produzione e commercializzazione di acquaviti, grappa, brandy italiano e liquori;

Visto il decreto ministeriale 13 maggio 2010 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010, contenente disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose;

Vista l'intesa raggiunta dalla filiera produttiva nella definizione della scheda tecnica della indicazione geografica «Nocino di Modena»;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della registrazione comunitaria della indicazione geografica, prevista all'art. 20 del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, è approvata la scheda tecnica della indicazione geografica «Nocino di Modena», riportata nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 2014

Il capo Dipartimento: BLASI

ALLEGATO *A*

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA «NOCINO DI MODENA»

1. Denominazione: Nocino di Modena

Categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Nocino

Liquore tradizionale ottenuto dall'invecchiamento di infusione idroalcolica di mallo (per mallo di noci si intende il frutto acerbo con il guscio verde non ancora formato raccolto nel mese di giugno) di noci (Juglans regia L.) minimo 250 g per litro di prodotto finito. Nella preparazione è consentito impiegare ingredienti facoltativi quali infusi di spezie (cannella, chiodi di garofano e coriandolo).

2. Descrizione della bevanda spiritosa

a) Caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche del prodotto:

il prodotto si presenta limpido, di colore bruno scuro più o meno accentuato;

odore intenso con sentore di noce;

sapore aromatico, gradevole e persistente, tipico della noce immatura.

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria di appartenenza:

titolo alcolometrico è 38-43% in volume;

tenore di zuccheri è 150-400g/litro, espresso in zuccheri invertiti.

c) Zona geografica interessata

La zona di produzione dell'infuso di noci, del relativo affinamento ed invecchiamento del liquore «Nocino di Modena» è rappresentata esclusivamente dal territorio della provincia di Modena.

d) Metodo di produzione della bevanda spiritosa e metodi locali

Preparazione dell'infuso di noci. Le noci ancora ricoperte dal mallo verde e tenero, non ancora legnoso, vengono tagliate irregolarmente oppure affettate e lasciate macerare nell'alcool per un periodo di tempo variabile di minimo 4 mesi.

Affinamento ed invecchiamento. Terminato il periodo di macerazione l'infuso (avente un grado alcolico compreso tra 46% e 65% in volume) viene spillato e lasciato affinare per minimo 6 mesi. Preparazione del liquore. All'infuso di noci così ottenuto vengono addizionati gli zuccheri, l'acqua, l'infuso di spezie ed alcool fino al raggiungimento della gradazione alcolica prevista. Quando è stata raggiunta la gradazione stabilita (38%-43% in volume) il liquore viene lasciato maturare per minimo 10 giorni e poi filtrato prima dell'imbottigliamento. Gli zuccheri possono essere preventivamente disciolti.

Confezionamento. Il «Nocino di Modena» deve essere confezionato in bottiglie di vetro aventi la capacità massima di 1,5 litri.

Materiali ed attrezzature, metodi locali. La lavorazione artigianale, tuttora segnalata a livello casalingo, mantiene l'uso di strumenti tradizionali che fanno parte della storia del prodotto quali, ad esempio, botti in legno di castagno o di rovere impiegate per l'affinamento dell'infuso e panni di tela e cotone per filtrare il liquore. L'analisi condotta sul territorio ha rilevato l'impiego di alcuni strumenti specifici e una dose di manualità nella fase di produzione:

il taglio delle noci viene effettuato a mano oppure tramite l'utilizzo di affettatrici meccaniche,

l'affinamento e l'invecchiamento avvengono in contenitori di acciaio inox o in recipienti di legno di rovere,

la filtrazione avviene tramite l'impiego di carte filtranti in cellulosa od altro materiale idoneo all'uso alimentare.

e) Legame con ambiente geografico o con l'origine geografica

Il Nocino è un liquore di antica tradizione tipico della provincia di Modena. La materia prima dalla quale è ottenuto e che lo caratterizza
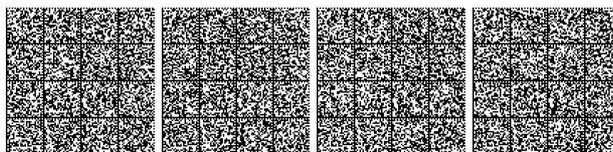
sensorialmente è rappresentata dalle noci, raccolte prima che avvenga l'indurimento del guscio e con le quali viene realizzato un infuso in alcool. La tradizione vuole che le noci vengano raccolte il 24 giugno, giorno di San Giovanni Battista, allorché la maturazione del frutto non è ancora completa ed il mallo risulta verde e tenero. Gli erboristi definiscono la giusta fase di maturazione il «tempo balsamico», ovvero quando «il frutto, ancora verde nella sua drupa, è nella fase giusta per l'infusione; ha profumo intenso, i tessuti sono ricchi di linfa e le cellule abbondano di oli essenziali e principi attivi» («La cucina bolognese», di M. Cesari Sartori e A. Molinari Pradelli). L'antica credenza popolare voleva che la rugiada (guazza) formatasi nella notte tra il 23 e il 24 giugno fosse una panacea per ogni male, specie per i problemi dell'apparato digerente e per i disturbi gastro-intestinali, per i quali il Nocino era considerato un rimedio eccellente. Proprio il collegamento tra la festa del Santo e l'epoca di preparazione del liquore rileva una consuetudine ed una valenza culturale che ancora oggi ruotano attorno al consumo di Nocino. Tra il 1860 e il 1867 Ferdinando Cavazzoni, credenziere presso «Casa Molza», influente aristocrazia modenese, avvia una raccolta delle ricette locali e delle migliori specialità «all'uso modenese» con l'intento di realizzare un ricettario che, pervenuto a noi, rappresenta un'importante testimonianza della gastronomia tipica di Modena. L'autore include la tecnica di preparazione del «Liquore detto Nocino», tuttora impiegata per la sua produzione casalinga. Pochi anni più tardi la ricetta del Nocino è riportata anche dall'Artusi nel testo «La scienza in cucina e l'arte di mangiar bene» (1891). Il metodo di lavorazione indicato dall'Artusi e la scelta degli ingredienti sono gli stessi del suo predecessore, ad eccezione della buccia di limone aggiunta come aromatizzante e non prevista dalla ricetta del Cavazzoni. La storia del Nocino vanta un preciso luogo di nascita, il territorio fra Secchia e Panaro, dove la materia prima è sempre stata abbondante e tale da indurre la popolazione locale a sfruttarla per la preparazione del liquore. È una radicata consuetudine, tramandata secondo la bibliografia locale da quasi due secoli, quella che ha creato nella zona un legame non solo culturale ma anche economico con il prodotto, dimostrato dalla presenza di numerosi piccoli e medi liquorifici specializzati nelle produzioni locali (Nocino e Sassolino) e nazionali. Nel 1968 alcune delle ditte storiche produttrici di Nocino si associano per dar vita ad un Consorzio di Tutela, rimasto in attività fino alla seconda metà degli anni '80, con lo scopo di tutelare il marchio «Nocino Tipico del Modenese», promuovere iniziative volte a salvaguardare la tipicità del prodotto e diffonderne il consumo fuori del mercato locale e nazionale. Il modo più semplice e tradizionale per gustare il Nocino è servirlo liscio ed a temperatura ambiente, come digestivo alla fine dei pasti. La diffusione e il radicato legame con la cultura alimentare locale ha esteso le sue modalità d'impiego a nuove e moderne varianti: con ghiaccio in estate o caldo come un punch durante l'inverno.

f) Nome e indirizzo del richiedente

FEDERVINI - Federazione Italiana Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Liquori, Acquaviti, Sciroppi, Aceti ed affini - Via Mentana 2/b, 00185 Roma.

g) Norme specifiche in materia di etichettatura

Oltre alla dicitura «Nocino di Modena» l'etichetta reca a caratteri chiari e leggibili la menzione «riserva» per il prodotto immesso sul mercato dopo un tempo di affinamento di almeno 32 mesi o la menzione «invecchiato» per il prodotto immesso sul mercato dopo un tempo di affinamento di almeno 20 mesi.

14A04561

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Edilizia Pallanza a proprietà divisa», in Verbania e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 4 aprile 2014, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 15 aprile 2014, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Cooperativa edilizia Pallanza a proprietà divisa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 13 marzo 2014, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 16 aprile 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale ch rappresentanza;

Visto che in data 18 aprile 2014 il legale rappresentante della suddetta società ha formalizzato la rinuncia alle controdeduzioni e il consenso alla liquidazione coatta amministrativa;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;
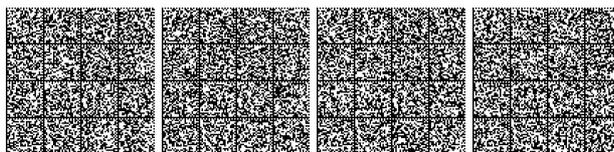
Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa edilizia Pallanza a proprietà divisa», con sede in Verbania (VB) (codice fiscale 84000280036) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato ad Alba (CN) il 30 ottobre 1969, e ivi domiciliato in via Vida, n. 6.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04558

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Sociale Arcobaleno assistenza in liquidazione», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 22 maggio 2013, pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 10 giugno 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «Cooperativa sociale Arcobaleno assistenza in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 15 gennaio 2013 e del successivo accertamento concluso in data 8 maggio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il legale rappresentante, con nota del 14 maggio 2014 ha comunicato formale rinuncia alle controdeduzioni e che nulla osta all'adozione del provvedimento di liquidazione coatta;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa sociale Arcobaleno assistenza in liquidazione», con sede in Milano (codice fiscale 04761060963) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Matteo Senna, nato ad Abbiategrasso (MI) il 1° aprile 1975, e domiciliato in Milano, piazza F. Martini, n. 8.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04559

DECRETO 12 maggio 2014.

Liquidazione coatta amministrativa della «To Spring società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista l'istanza del 2 agosto 2013, e pervenuta a questa Autorità di Vigilanza in data 19 agosto 2013, con la quale la Lega Nazionale delle Cooperative e Mutue ha chiesto che la società «TO Spring Società cooperativa» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza conclusa in data 22 luglio 2013, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente Registro delle Imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Considerato che in data 25 febbraio 2014 é stato comunicato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge n. 241/90, l'avvio del procedimento di liquidazione coatta amministrativa al legale rappresentante della cooperativa, al Tribunale e alla Camera di Commercio competenti per territorio, nonché all'Associazione nazionale di rappresentanza;

Visto che il termine per proporre osservazioni e controdeduzioni é scaduto senza che all'Amministrazione siano pervenute comunicazioni da parte degli interessati;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, richiede l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 2545-*terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, delle designazioni dell'Associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «To Spring Società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 06129520968) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal curriculum vitae, è nominato commissario liquidatore il dott. Salvatore Buscemi, nato a Milano il 13 aprile 1975, e ivi domiciliato in viale Monte Nero, n. 17.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario direttamente al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 12 maggio 2014

Il Ministro: GUIDI

14A04560

DECRETO 27 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo commemorativo del 1500° anniversario dell'elezione di Papa Ormisda, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione del 15 maggio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo commemorativo del 1500° anniversario dell'elezione di Papa Ormisda, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in calcografia, su carta patinata gommata, fluorescente; grammatura: 100 g/mq; formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; dentellatura: 13½ x 13; colore: uno; bozzettista ed incisore: Antonio Ciaburro; tiratura: due milioni di francobolli. Foglio: cinquanta esemplari, valore «€ 35,00».

La vignetta riproduce l'immagine di Papa Ormisda ripresa da un'incisione del 1587 di Giovan Battista Cavalieri. Completano il francobollo la leggenda «1500° ANNIVERSARIO DELL'ELEZIONE DI PAPA ORMISDA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il Capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04587

DECRETO 27 maggio 2014.

Emissione, nell'anno 2014, di un francobollo celebrativo del Semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, nel valore di € 0,70.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto l'art. 17 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 640/12/CONS del 20 dicembre 2012 (*Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013), recante «Approvazione della manovra tariffaria di Poste Italiane di cui al procedimento avviato con delibera 286/12/CONS»;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito in legge 14 luglio 2008 n. 121 (*Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 15 luglio 2008), recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 (*Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 24 gennaio 2014) recante Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 152 del 1° luglio 1999), recante «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 2001), recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 31 ottobre 2001), recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2014, con il quale è stata autorizzata l'emissione, per l'anno 2014, di carte valori postali celebrative e commemorative;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso nella riunione dell'8 maggio 2014;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2014, un francobollo celebrativo del Semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea, nel valore di € 0,70.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: due milioni e settecentomila francobolli. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 31,50».

La vignetta raffigura la scritta UE con la data 2014 in evidenza sulle 12 stelle disposte in cerchio della bandiera dell'Unione Europea. Completano il francobollo la leggenda «SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DELL'UNIONE EUROPEA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,70».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 maggio 2014

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postale del Ministero dello sviluppo economico
LANZARA

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

14A04588

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 15 aprile 2014.

Integrazione dei Centri di competenza individuati con decreto del Capo del Dipartimento del 24 luglio 2013 Rep. n. 3152.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante «disposizioni sul patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato»;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto il decreto-legge del 16 maggio 2012, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, di modifica della citata legge n. 225/1992;

Visto in particolare il comma 1 dell'art. 1-*bis*, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, introdotto dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi;

Visto l'art. 1, comma 2, della citata legge n. 225/1992, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale di protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche,

delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale;

Visto l'art. 1, comma 3, della medesima legge n. 225/1992, il quale dispone che per lo svolgimento delle finalità di cui al comma 2 «il Presidente del Consiglio dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 3 della medesima legge n. 225/1992, che individua le attività ed i compiti di protezione civile, tra i quali rivestono principale importanza la previsione e la prevenzione dei rischi, specificando che le attività di prevenzione sono svolte «anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 6 dicembre 2010, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 18 gennaio 2011, repertorio n. 113, recante «Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile», con il quale sono state introdotte ulteriori modifiche all'organizzazione degli uffici del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014 — in corso di perfezionamento — con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di Capo del Dipartimento della Protezione Civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione Civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto in particolare, l'art. 3-*bis* della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera b-*ter*), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 ed, in particolare il comma 2 che rimanda, all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei centri di competenza;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 pubblicata nel supplemento ordinario n. 39 della *Gazzetta Ufficiale* n. 59 dell'11 marzo 2004 recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il punto 3 che individua i compiti, le funzioni e l'organizzazione della rete dei centri funzionali per le finalità di protezione civile e dei Centri di Competenza;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, recante «Definizione dei principi per l'individuazione dei Centri di Competenza», registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2012, reg. n. 10, fog. n. 118, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 febbraio 2013, n. 38;

Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7, fog. n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza;

Visto l'art. 1, comma 2, del succitato decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale stabilisce che con successivi provvedimenti gli elenchi potranno essere integrati con ulteriori Centri di Competenza, sulla base dei requisiti dagli stessi posseduti e definiti nelle lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* dell'art. 1, comma 2 del DPCM del 14 settembre 2012;

Ravvisata la necessità di integrare l'elenco allegato al sopra citato decreto, con ulteriori Centri di Competenza;

Considerato che costituiscono requisiti immediati e diretti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera *a)*, il ruolo di struttura operativa ex art. 11 della legge n. 225/1992, nonché il possesso del requisito di amministrazione pubblica, con il fine istituzionale di svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali;

Considerato che, nell'ambito delle attività del Corpo Forestale dello Stato, struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT, è di fondamentale interesse per le attività di controllo del manto nevoso e previsione del pericolo valanghe;

Considerato che l'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale, OGS, in quanto istituto di ricerca, è struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11 della legge n. 225/1992, ed è inserito nell'Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato inoltre che il succitato Istituto, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, è un ente di ricerca, vigilato dal MIUR, a carattere multidisciplinare nel campo delle scienze della terra che opera e sviluppa la propria missione nell'Area Europea della Ricerca e in ambito internazionale con prioritario riferimento ai settori della ricerca di base ed applicata in oceanografia (fisica, chimica e biologica), in geofisica e geologia marina ed in geofisica sperimentale e di esplorazione, avvalendosi anche di navi da ricerca oceanografiche globali e di infrastrutture di ricerca strategiche e di eccellenza nei campi di competenza;

Ritenuto che il Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe, METEOMONT e l'Istituto Nazionale di Ocea-

nografia e di Geofisica Sperimentale, OGS sono riconducibili nella fattispecie di Centri di Competenza sub lettera *a)*;

Considerato che costituiscono requisiti per l'individuazione dei Centri di Competenza sub lettera *c)*, il ruolo di Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica;

Vista la nota del 2 settembre 2013 prot. n. 130004148, con la quale il Direttore del Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica idrogeologica dell'Università degli studi della Calabria, CAMILab, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera *c)*;

Vista la nota del 4 settembre 2013, con la quale il Direttore del Centro di eccellenza integrazione di tecniche di Telerilevamento e Modellistica numerica per la Previsione di eventi meteorologici Severi dell'Università degli studi dell'Aquila, CETEMPS, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera *c)*;

Vista la nota con la quale il Direttore pro-tempore del Consorzio nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale, CONPRICI, consorzio partecipato dalle Università di Bologna, Genova, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Messina, Padova e dal Politecnico di Milano e di Torino, ha dichiarato che il medesimo Consorzio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera *c)*;

Vista la comunicazione del 25 luglio 2013, con la quale il Laboratorio Mobilità e trasporti del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, LABMOT, ha dichiarato che il medesimo Laboratorio dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera *c)*;

Vista la nota del 14 gennaio 2014, prot. n. 2014/0003374, con la quale il Direttore del Centro studi per l'Ingegneria Idrogeologica, Vulcanica e Sismica PLINIVS del Centro Interdipartimentale LUPT, dell'Università degli studi di Napoli Federico II, ha dichiarato che il medesimo Centro dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera *c)*;

Vista la nota dell'11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13, con la quale il Direttore del Dipartimento di Scienze molecolari e nanosistemi dell'Università Cà Foscari Venezia, ha dichiarato che l'Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali, UORECI, dispone di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali, dell'ingegno e della ricerca scientifica e che, pertanto, sia riconducibile nella fattispecie sub lettera *c)*;

Vista la nota del 17 febbraio 2014, prot. n. RIA/0009254, con la quale il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha chiesto di integrare il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, con l'inserimento dei sopra citati Centri di Competenza;

Visto che con la sopra citata nota il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

Visto che con la nota del 1° aprile 2014, prot. n. RIA/0017980, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici ha rappresentato anche la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza dell'Agenzia Spaziale Italiana;

Visto che con la sopra citata nota, il Direttore dell'Ufficio Rischi idrogeologici ed antropici, nel rappresentare che le ARPA delle regioni Emilia Romagna e Piemonte, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004 e s.m.i., sono componenti del Gruppo Tecni-co che giornalmente svolge le previsioni meteorologiche a scala sinottica ai fini di protezione civile, ha ravvisato altresì la necessità di integrare gli ambiti disciplinari di competenza delle succitate ARPA;

Ritenuto, pertanto che occorre integrare l'elenco dei Centri di Competenza e gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio Nazionale delle Ricerche, dell'Agenzia Spaziale Italiana, dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Integrazione dei centri di competenza

1. A far data dal presente decreto, l'elenco dei Centri di Competenza di cui al decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152, è integrato con l'elenco dei Centri allegato al presente atto.

2. L'elenco di cui al comma 1 riporta, per ciascun Centro, l'indicazione dei requisiti soggettivi e degli ambiti disciplinari di competenza.

3. A far data dal presente decreto, gli ambiti disciplinari di competenza dell'Istituto di Ricerca per la protezione idrogeologica del Consiglio nazionale delle ricerche, dell'Agenzia spaziale italiana e dell'ARPA Emilia Romagna e dell'ARPA Piemonte, sono modificati come nell'elenco allegato.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 15 aprile 2014

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

Registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 2014
Ufficio di controllo atti P.C.M. Ministeri Giustizia e affari esterni, registrazione n. 1594

ALLEGATO
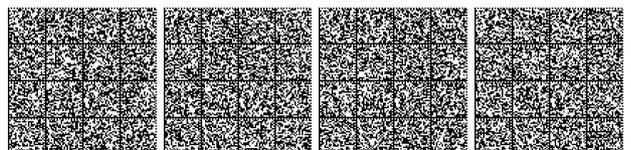
Centri di Competenza sub lettera a) ex art. 2 DPCM del 14 settembre 2012

Centro di Competenza	**Requisiti soggettivi** **Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari fini istituzionali**	**Ambiti disciplinari di competenza**
Corpo Forestale dello Stato Servizio METEOMONT	art. 11 L 225/1992 Amministrazione centrale	Esclusiva. Attività di controllo del manto nevoso e previsione pericolo valanghe, attività consultive e statistiche connesse. Monitoraggio meteonivometrico, valutazione stabilità manto nevoso, realizzazione ed aggiornamento banca dati meteonivometrica. Monitoraggio nivometrico alle basse, alle medie ed alle alte quote (protocollo nevemont). Raccolta, gestione, elaborazione e diffusione sul territorio "nazionale di dati, osservazioni, informazioni e previsioni connesse alla neve ed alle valanghe. Rende di-sponibili e distribuisce, nell'ambito della rete dei Centri Funzionali centrale e regionali, i dati, le osservazioni, le informazioni e le previsioni relativi ai fenomeni connessi al pericolo neve ed alle valanghe. Redazione e diffusione bollettini di pericolo valanghe. Segnalazione eventi valanghivi, realizzazione ed aggiornamento catasto e cartografia eventi valanghivi storici. Sviluppo, aggiornamento e gestione di prodotti per la raccolta, la trasmissione, la gestione, l'elaborazione, la pubblicazione e la divulgazione di dati meteonivologici e delle valanghe. Statistica, elaborazioni, studi e ricerche nel campo della meteonivologia e climatologia-alpina. Supporto tecnico per lo sviluppo delle normative di settore. Divulgazione dati neve e valanghe al pub-blico attraverso moderni canali informatici e mediatici di comunicazione (applicativi smart-phone, siti web, sistimei informativi, sms, numero telefonico gratuito, rubriche radiotelevisive) finalizzati a fornire utili informazioni per prevenire gli incidenti in montagna, in particolare in ambiente innevato. Attività di formazione, aggiornamento, addestramento, educazione e sensibilizzazione in materia neve e valanghe
Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS	art. 11 L 225/1992 Amministrazione centrale Statuto	Esclusiva. Supporto tecnico-scientifico in azioni per cui sia necessario un intervento altamente qualificato volto a fornire una risposta rapida basata sulla capacità di immediatezza nella gestione congiunta della strumentazione a terra, a mare e aerea di cui oas dispone. Analisi integrata dei dati geofisici, oceanografici e biologici provenienti da questi interventi. Consulenze e pareri, anche in collaborazione con altri Centri di Competenza e Istituzioni, sulle tematiche di interesse istituzionale di OGS

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
ASI (Agenzia Spaziale Italiana)	art. 3 L. 225/1992 art. 2 del D. Lgs. 4.06.03 n. 128 Statuto	Esclusiva. Sviluppo di applicazioni e fornitura di dati, prodotti e servizi basati sull'utilizzo dei sistemi satellitari a supporto delle attività del Servizio Nazionale della Protezione Civile, attraverso sia il rapporto con altre agenzie spaziali ed il relativo trasferimento di informazioni, conoscenze e tecnologie, sia attraverso la promozione di ricerca, anche industriale, nonché lo sviluppo di tecnologie innovative nell'ambito di sistemi anche duali. Per ciò che riguarda, in particolare, l'Osservazione della Terra, il rientro incontrollato dei detriti spaziali e le telecomunicazioni satellitari: Fornitura di applicazioni, prodotti, servizi di Osservazione della Terra, nonché di informazioni e dati acquisiti nel tempo reale, sia al Sistema Nazionale dei Centri Funzionali per la previsione, il monitoraggio, la sorveglianza degli eventi da forzante meteo e dei conseguenti effetti , che al Servizio Nazionale della Protezione Civile per la gestione delle diverse fasi dell'emergenza. Fornitura di dati e servizi di Osservazione della Terra per il monitoraggio e la sorveglianza dei fenomeni sismici e vulcanici, in tempo quasi-reale e secondo procedure concordate, se del caso anche con altri Centri di Competenza che forniscono prodotti scientifici a supporto della gestione delle emergenze e delle fasi di attenzione per l'evoluzione di eventi sismici e/o vulcanici. Fornitura di servizi in tempo quasi-reale di informazioni e dati per la previsione, il monitoraggio e la sorveglianza dei rientri incontrollati di detriti spaziali a rischio, ovvero di oggetti in grado di apportare danni sul territorio nazionale, o nel caso di rientri incontrollati a rischio di detriti spaziali nazionali, su territori esteri attraverso il coinvolgimento di altre agenzie spaziali, di Centri di Competenza, Agenzie, Enti e soggetti industriali. Sviluppo di attività in cooperazione fra DPC e ASI per possibili applicazioni di carattere istituzionale inerenti l'utilizzo dei sistemi satellitari. Collaborazione per lo sviluppo di tecnologie destinate alla realizzazione dei collegamenti e delle strutture tecnologiche destinati alle telecomunicazioni satellitari, anche attraverso lo scambio di informazioni e conoscenze, e l'impiego di nuove tecnologie.
ARPA Emilia Romagna	DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496 convertito dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 Leggi regionali Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004	Esclusiva in ambito territoriale. Attività di previsione meteorologica anche sull'intero territorio nazionale. Fornitura dei prodotti operativi che consentano anche l'accesso da parte della rete dei Centri Funzionali ai dati meteorologici necessari per lo svolgimento delle attività a scala regionale di supporto alle azioni di protezione civile. Concorre alla verifica dell'affidabilità e validazione su tutto il territorio nazionale del modello previsionale ad area limitata italiano di riferimento. Sviluppo di base, applicativo gestionale e di coordinamento nei settori delle catene previsionali basate su modelli numerici ad area limitata; sistemi di nowcasting operativo basati su tecniche di estrapolazione anche probabilistica. Sviluppo e gestione di sistemi di elaborazione di dati radarmeteorologici, anche al fine di renderli idonei per successive postelaborazioni quali l'integrazione con i dati delle reti convenzionali e con la modellistica idrologica. Sviluppo di tecniche di mosaicatura a scala regionale, quantitative ed ad alta risoluzione, nonché di sistemi per l'integrazione in ambiente web-gis del dato radar mosaicato. Sviluppo di tecniche di validazione dei prodotti per l'individuazione di metodologie postelaborazione/adattamento del prodotto meteorologico. Attività di monitoraggio idrologico, promuovendo l'ottimiz-zazione del sistema osservativo a scala di bacino. Attività di previsione e si-mulazione di scenari idrologici e idraulici a scala di bacino e di versante me-diante modellistica numerica e stocastica, compresi i modelli di previsione delle piene e delle magre. Sviluppo, applicazione, gestione e coordinamento nei settori delle catene previsionali e di scenario basate su modelli numerici e stocastici idrologici e idraulici. Attività di supporto tecnico-scientifico ed operativo nella valutazione e gestione del rischio idrologico e idraulico nell'ambito del Sistema nazionale dei Centri Funzionali. Sviluppo e uso ottimale della modellistica numerica per le previsioni dello stato del mare, anche a scala locale. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
ARPA Piemonte	DECRETO-LEGGE 4 dicembre 1993, n. 496 convertito dalla L. 21 gennaio 1994, n. 61 Leggi regionali Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004	Esclusiva in ambito territoriale. Attività di previsione meteorologica anche sull'intero territorio nazionale. Sviluppo, per il Sistema Nazionale dei Centri Funzionali, di metodologie e strumenti per l'individuazione delle aree a rischio e la determinazione delle Zone di allertamento e dei sistemi di soglie per la valutazione dei livelli di criticità su tutto il territorio nazionale. Valutazione, attraverso l'uso sia di risorse osservative che modellistiche meteorologiche e idrologiche, di parametri derivati quali intensità di precipitazioni, vento e caratterizzazione delle specie microfisiche. Elaborazione del dato radar al fine di renderlo idoneo per successive postelaborazioni quali la radarpluviometria e l'integrazione con i dati
CNR (CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE)	Art. 3 e 17 L 225/1992 art. 3 dello Statuto	Esclusiva. Accordo di programma quadro e di coordinamento delle singole attività svolte nell'ambito delle convenzioni con "ISAC", "IRPI", "IMAA", "IRSA", "IGAG", "IREA", "IRC", "IBIMET" e "ITC" per lo sviluppo delle relative attività.
IRPI (ISTITUTO DI RICERCA PER LA PROTEZIONE IDROGEOLOGICA)	CNR	Esclusiva. Definizione operativa delle metodologie per l'identificazione dei processi di innesco di fenomeni gravitativi e sviluppo delle modellazioni. Definizione operativa delle procedure di valutazione della pericolosità dei fenomeni franosi e delle loro soglie idrometeorologiche, anche alla luce degli scenari meteorologici e di precipitazione storiche accoppiati alle osservazione di contestuali processi gravitativi. Definizione operativa delle procedure per l'individuazione, la mappatura, il monitoraggio in tempo reale degli scenari di rischio relativi a movimenti di massa veloci e localizzati. Definizione operativa dell'uso di dati osservativi della terra per gli obbiettivi precedenti. Attività di consulenza ed anche operativa nella produzione di documentazione tecnico – scientifica. Attività di sviluppo della conoscenza, in collaborazione con altri Centri di Competenza, nel settore dell'analisi dei dati idrologici al suolo e da satellite, finalizzata al monitoraggio idro-meteorologico. Attività di ricerca applicata per lo sviluppo di modellistica idrologica-idraulica diretta alla previsione degli eventi estremi e alla mitigazione del loro impatto al suolo nonché di procedure operative volte all'individuazione della vulnerabilità di singolarità idrauliche.

LEGENDA

a)	strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile ai sensi dell'art. 11, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, nonché soggetti pubblici di cui all'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, deputati a svolgere attività, servizi, studi e ricerche in ambiti disciplinari di specifica o esclusiva competenza, anche territoriale, attribuiti in forza di leggi, provvedimenti normativi e regolamentari, per il perseguimento di fini istituzionali.

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
Laboratorio di cartografia ambientale e modellistica i-drogeologica dell'Università della Calabria CAMIlab	nota del CAMILab prot. n.130004148 del 2 settembre 2013	Esclusiva. Sviluppo di modelli matematici utili alla rete dei Centri Funzionali per la previsione in tempo reale, a scala di versante e a scala di bacino, di eventi idrogeologici ad elevata pericolosità, in particolare i modelli di tra-sformazione afflussi deflussi per la previsione delle piene ed i modelli idrologici per il preannuncio in tempo reale dei movimenti franosi. Sviluppo di metodologie per l'inserimento nei programmi di previsione e prevenzione regionali dei sistemi di allertamento a scala regionale e provinciale, nonché il loro collegamento con i sistemi di monitoraggio ed allerta delle aree a rischio elevato e molto elevato, nonché con la pianificazione d'emergenza.
Centro di eccellenza integrazione di tecniche telerilevamento e modellistica numerica per la previsione di eventi meteorologici severi dell'Università dell'Aquila CETEMPS	nota del CETEMPS del 4 settembre 2013	Esclusiva. Sviluppo di catene operative di modellistica deterministica. Ricerca e sviluppo di modellistica ad area limitata non operativa. Valutazione di parametri derivati quali intensità di precipitazioni, vento e caratterizzazione delle specie microfisiche. Sviluppo di tecniche di valldazione dei prodotti meteorologici, anche per l'individuazione di metodologie di adattamento dei prodotti stessi ai loro fini applicativi. Sviluppo di nuove metodologie e tecnologie radar metereologiche. Elaborazione del dato radar al fine di renderlo idoneo per successive postelaborazioni quali la radarpluviometria, integrazione dati radar con dati delle reti convenzionali. Verifica delle possi-bilità e sviluppo di metodologie e prodotti per l'utilizzazione, anche integrata, delle informazioni ottenute da piattaforme satellitari e dalla Rete Radar Meteorologica Nazionale anche al fine del monitoraggio delle nubi vulcaniche attraverso l'uso di immagini AVHRR, ottenute dalla stazione NOAA/HRPT operativa presso l'IMAA, di futuri sensori ad altissima risoluzione spettrale.

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
Consorzio Nazionale per la protezione dal rischio chimico industriale Università di Bologna, Pisa, Roma La Sapienza, Napoli, Mes-sina, Padova, Milano (Politecnico) , Torino (Politecnico) e Genova CONPRICI	nota del CONPRICI	Esclusiva. Valutazione delle zone di impatto e della pericolosità delle sostanze coinvolte negli eventi incidentali. - Valutazione delle interferenze nelle aree ad alta concentrazione industriale compreso l'effetto domino. - Analisi volta alla ricomposizione dei rischi nelle aree ad alta concentrazione industriale. - Analisi della possibile formazione di nuove sostanze tossiche o pericolose in seguito ad incidente rilevante. - Analisi delle interferenze del sistema dei trasporti (strada, ferrovia, aria, mare) con le industrie a rischio. - Valutazione dei danni ambientali conseguenti a incidenti industriali. - Approfondimento dello studio della pericolosità delle sostanze nel sistema dell'industria chimica italiana. - Analisi dettagliata delle conseguenze ambientali e degli effetti sanitari sulla popolazione a seguito di un incidente rilevante. Svolge compiti in merito a: - georeferenziazione delle industrie ex art. 8 del D.Lgs. 334/99 ed ex art.6 del D.Lgs. 334/99 finalizzata a creare una mappa dei siti industriali Italiani con la descrizione particolareggiata degli impianti e del processo, del territorio circostante ivi comprese le infrastrutture e degli elementi sensibili ai fini di protezione civile, di protezione ambientale e della sicurezza delle reti dei servizi essenziali; - predisposizione di un software georeferenziato per l'utilizzo della mappatura dettagliata di cui al punto precedente con l'inserimento di codici per la valutazione delle conseguenze di incidente individuati da altri Centri di Competenza; - acquisizione di informazioni relative allo stato di inquinamento del territorio e delle falde idriche superficiali e profonde nonché dei pozzi di captazione ai fine della ricerca di soluzioni adeguate per la bonifica del sito; - elaborazione di linee guida per la messa in sicurezza del sito; - monitoraggio on field di composti organici pericolosi attraverso l'utilizzo di spettrometro di massa portatile EM640 (Bruker) concepito e sviluppato a tal fine sia nella gestione di situazioni di emergenza che in attività di controllo ambientale; - utilizzazione di metodi per la messa in sicurezza di suoli a seguito di rilasci accidentali di contaminanti attraverso la Gelled Polymer Technolog. Promuove esercitazioni e simulazioni incidentali finalizzate al miglioramento delle tecnologie volte al controllo e al monitoraggio delle attività di processo come: - simulazione di incendi e di trasporto di fumo e sostanze tossiche in ambienti chiusi e aree industriali; - definizione degli scenari incidentali su impianti chimici generati da eventi si-smici. Nel settore dei trasporti svolge: - analisi degli eventi incidentali nel trasporto stradale, ferroviario, marittimo e intermodale di merci pericolose per la definizione delle zone di impatto, ai fini della pianificazione delle emergenze; - predisposizione di applicativi GIS contenenti le informazioni territoriali dettagliate rilevanti per la prevenzione e gestione del rischio nel trasporto stradale, ferroviario e intermodale di merci pericolose (dettaglio delle reti stradale e ferroviaria, incidentalità, traffico, popolazione residente e in transito, meteorologia, ecc.) di supporto alle attività di prevenzione e gestione del rischio e della pianificazione delle emergenze; - predisposizione di stru-menti software per la valutazione del rischio per attività di trasporto singole e multiple, che interessino una o più modalità di trasporto (stradale, ferroviaria, marittima e intermodale), lungo diverse rotte a da vari punti di origine e destinazione; - analisi di specifiche problematiche di rischio connesse con i terminali del trasporto stradale, ferroviario e marittimo di merci pericolose (carico, scarico, stazionamento in piazzole di sosta, scali, porti) e di quelle relative il trasporto intermodale di merci pericolose (movimentazione dei contenitori e loro stoccaggio temporaneo); - analisi di specifiche pro-blematiche di rischio connesse con eventi incidentali (incendi, esplosioni, fuoriuscita e/o formazione di sostanze tossiche) originati dal trasporto di merci pericolose e non, all'interno di gallerie stradali e ferroviarie; - analisi del rischio nei trasporti di merci pericolose in aree densamente abitate e soggette a rischi naturali.

Centro di Competenza	Requisiti soggettivi Leggi, provvedimenti normativi e regolamentari - fini istituzionali	Ambiti disciplinari di competenza
Politecnico di Milano - Dipartimento di Design – Laboratorio Mobilità e Trasposti LABMOT	Comunicazione di LABMOT del 25 luglio 2013	Esclusiva. Valutazione di sicurezza nei trasporti ferroviari e stradali. - Valutazione di impatto viabilistico e ambientale. - Valutazione e analisi degli studi applicativi delle tecnologie innovative. Analisi del comportamento degli utenti e elaborazione di manuali tecnici a supporto dei soccorritori, prontuari per gli utenti della strada che indichino loro quali sono i comportamenti da tenere in particolari situazioni di emergenza. - Sviluppo di metodi e applicazioni per la pianificazione e la progettazione dei sistemi di trasporto nelle varie modalità nonché tecniche per "analisi e la prevenzione del rischio derivante dalle attività di trasporto (in particolare nel trasporto delle merci pericolose). - Sviluppo di sistemi e metodi per il Mobility Management, promozione dell'informazione all'utenza in emergenza. - Supporto metodologico e operativo nella redazione dei Piani Urbani del Traffico, dei Piani dei Trasporti e nella gestione della mobilità urbana ed extraurbana. Informazioni sul rischio trasporti in genere e sulla rete stradale (ed eventualmente anche di altre modalità di trasporto). Applicazioni sperimentali dei software e delle procedure operative individuate da altri lavori eseguiti per il Dipartimento nell'ambito dello sviluppo della ricerca nella Linea E. Sviluppo di progetti nel settore di competenza di immediata utilizzazione. Formazione ed assistenza alla formazione di personale del Dipartimento e delle Regioni.
Università degli Studi di Napoli Federico II Centro Interdipartimentale di Ricerca per l'Ingegneria Idrogeologica Vulcanica e Sismica PLINIVS – LUPT	nota del PLINIVS LUPT prot. n. 2014/3374 del 14 gennaio 2014	Esclusiva. Attività di ricerca su temi inerenti la valutazione della vulnerabilità e del rischio degli elementi esposti a fattori di pericolosità vulcanica e a fenomeni di tipo sismico e idrogeologico conseguenti o correlati ad eruzioni vulcaniche, nonché sulla mitigazione degli effetti. Raccolta di dati relativi alle strutture edilizie ricadenti nelle zone esposte ai fattori e ai fenomeni suddetti. Sviluppo e applicazione di metodologie di analisi di valutazione dell'impatto di tali fenomeni. Sviluppo di tecniche di mitigazione del danno, sia sul costruito che sull'uomo.
Università Cà Foscari Venezia - Dipartimento di chimica - Unità operativa di ricerca per le emergenze chimiche industriali UORECI	nota di UORECI del 11 settembre 2013 prot. n. 40485-III/13	Esclusiva. Valutazione e definizione dell'impatto di un incidente rilevante sulla popolazione e sull'ambiente. – Stima delle conseguenze immediate e del follow-up ambientale. -Rilevazione dell'inquinamento di corpi idrici superficiali e sotterranei. -Individuazione delle emissioni di inquinanti at-mosferici. -Definizione dei prodotti della combustione in caso di incendi coinvolgenti' sostanze chimiche. Sviluppo di progetti relativi alla messa a punto di Mezzi Analitici Mobili di Pronto Intervento (MAMPI) da sperimentare al fine di verificarne la validità delle strumentazioni analitiche trasportabili. Ricerca sull'identificazione dei prodotti della combustione delle sostanze pericolose individuate nel D.Lgs. 334/99 e analisi di altri settori di rischio come i Consorzi Agrari.

LEGENDA

c)	Università, Dipartimenti universitari, Centri di ricerca, che dispongono di conoscenze tecnico scientifiche esclusive o di privative nell'utilizzo dei diritti intellettuali dell'ingegno e della ricerca scientifica

14A04610

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 9 giugno 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Lucentis». (Determina n. 569/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari

Visto il Regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012 che modifica il Regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari

Vista la Comunicazione della Commissione Europea (2013/C 223/01) pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 2 agosto 2013 concernente gli Orientamenti riguardanti i particolari delle diverse categorie di variazioni, l'applicazione delle procedure di cui ai capi II, II bis, III e IV del regolamento (CE) n. 1234/2008 della Commissione, del 24 novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, nonché la documentazione da presentare conformemente a tali procedure

Vista l'opinione del 24 ottobre 2013 del Comitato per i Prodotti Medicinali per uso umano (EMA/CHMP/625086/2013) riguardante variazionI ai termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco Lucentis;

Vista la richiesta del titolare AIC in data 14 gennaio 2014 di autorizzare, a norma del Regolamento (UE) 712/2012, le nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 12 febbraio 2014 e 10 marzo 2014;

Vista la lettera dell'Ufficio di Farmacovigilanza in data 8 aprile 2014 con la quale viene autorizzato il materiale educazionale del farmaco Lucentis;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

Lucentis

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

LUCENTIS

Codice ATC - Principio Attivo: S01LA04 - Ranibizumab

Titolare: NOVARTIS EUROPHARM LTD

GUUE Pending

Indicazioni terapeutiche

Lucentis è indicato negli adulti per:

Il trattamento della degenerazione maculare neovascolare (essudativa) correlata all'età (AMD)

Il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare diabetico (DME)

Il trattamento della diminuzione visiva causata dall'edema maculare secondario ad occlusione venosa retinica (RVO di branca o RVO centrale)

Il trattamento della diminuzione visiva causata da neovascolarizzazione coroideale (CNV) secondaria a miopia patologica (PM)

Modo di somministrazione

Lucentis deve essere somministrato da un oculista qualificato, esperto in iniezioni intravitreali.

Flaconcini monouso solo per uso intravitreo.

Prima della somministrazione Lucentis deve essere controllato visivamente per evidenziare la presenza di particelle e alterazioni cromatiche.

Prima del trattamento, il paziente deve essere istruito ad instillarsi gocce antibiotiche (quattro volte al giorno nei 3 giorni precedenti e successivi ad ogni iniezione).

La procedura per l'iniezione deve essere effettuata in condizioni asettiche, che includono la disinfezione delle mani come per ogni procedura chirurgica, guanti sterili, un telino sterile e un blefarostato sterile (o equivalente) e la possibilità di effettuare una paracentesi sterile (se necessaria). Prima di effettuare la procedura intravitreale si deve valutare attentamente l'anamnesi del paziente per quanto riguarda le reazioni di ipersensibilità (vedere paragrafo 4.4 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto). Prima dell'iniezione si devono disinfettare le superfici perioculare, oculare e palpebrale e devono essere somministrati un'anestesia adeguata ed un antimicrobico topico ad ampio spettro.

Per informazioni sulla preparazione di Lucentis, vedere paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Inserire l'ago per iniezione 3,5-4,0 mm posteriormente al limbus, in camera vitreale, evitando il meridiano orizzontale e dirigendo l'ago verso il centro del globo oculare. Iniettare il volume d'iniezione di 0,05 ml; cambiare la sede sclerale per le iniezioni successive.

Confezioni autorizzate:

EU/1/06/374/002 AIC: 037608039 /E

10MG/ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO INTRAVITREO - FLACONCINO (VETRO) 0,23 ML - 1 FLACONCINO

EU/1/06/374/003 AIC: 037608041 /E

10MG/ML - SOLUZIONE INIETTABILE - USO INTRAVITREO - SIRINGA PRERIEMPITA 0,165 ML - 1 SIRINGA PRERIEMPITA

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quater, par. 7 della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di Gestione del Rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Se la presentazione dello PSUR e del RMP aggiornato coincide, PSUR e RMP possono essere presentati allo stesso tempo.

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Prima del lancio in ciascuno Stato Membro il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve concordare il materiale educazionale finale con le autorità nazionali competenti.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio, dopo discussione e in accordo con le autorità nazionali competenti di ciascuno Stato Membro in cui Lucentis è commercializzato, deve assicurare che, al lancio e dopo il lancio, tutti gli oftalmologi che potrebbero usare Lucentis siano provvisti del materiale informativo per il medico contenente i seguenti elementi:

Informazioni per il medico

Video sulla procedura di iniezione intravitreale

Illustrazione della procedura di iniezione intravitreale

Materiale informativo per il paziente

Le informazioni per il medico devono comprendere i seguenti elementi chiave:

Il Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto

Uso di tecniche sterili, incluse la disinfezione oculare e perioculare, per minimizzare il rischio di infezioni

Uso di antibiotici

Uso di povidone iodato o di equivalenti

Tecniche per l'iniezione intravitreale

Monitoraggio del paziente dopo l'iniezione intravitreale

Segni e sintomi chiave degli eventi avversi correlati all'iniezione intravitreale inclusi aumento della pressione intraoculare, cataratta traumatica e endoftalmite

Modalità di trattamento degli eventi avversi correlati all'iniezione intravitreale

Il materiale informativo per il paziente deve essere fornito sia come opuscolo informativo che in CD audio e deve contenere i seguenti elementi chiave:

Foglio illustrativo con le informazioni per il paziente

Come prepararsi per il trattamento con Lucentis

Quali sono gli step successivi al trattamento con Lucentis

Segni e sintomi chiave di eventi avversi gravi inclusi aumento della pressione intraoculare, cataratta traumatica e endoftalmite

Quando richiedere con urgenza l'attenzione dell'operatore sanitario

Regime di dispensazione

Medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in strutture ad esso assimilabili (OSP).

14A04603

DETERMINA 9 giugno 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Orencia». (Determina n. 568/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 31 gennaio 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 dicembre al 31 dicembre 2013 e riporta l'insieme delle nuove confezioni autorizzate;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 10 febbraio 2014 e 7 aprile 2014;
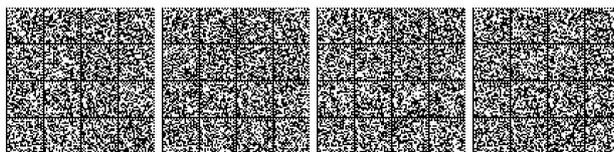
Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

Orencia

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

ORENCIA

Codice ATC - Principio Attivo: L04AA24 - Abatacept

Titolare: BRISTOL-MYERS SQUIBB PHARMA EEIG

GUUE 31/01/2014

Indicazioni terapeutiche

Artrite reumatoide

ORENCIA in combinazione con metotressato è indicato per il trattamento dell'artrite reumatoide attiva da moderata a grave in pazienti adulti che hanno avuto una risposta insufficiente alla precedente terapia con uno o più farmaci antireumatici modificanti la malattia (DMARDs) incluso metotressato (MTX) o un inibitore del Fattore di Necrosi Tumorale (TNF)-alfa.

Sono stati dimostrati una inibizione della progressione del danno articolare ed un miglioramento della funzione fisica durante il trattamento di combinazione con abatacept e metotressato.

Modo di somministrazione

Il trattamento deve essere iniziato e seguito da un medico specialista con esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide.

Se non è presente una risposta ad abatacept entro 6 mesi dall'inizio del trattamento, deve essere riconsiderata la continuazione del trattamento (vedere paragrafo 5.1 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto).

Uso sottocutaneo.

ORENCIA va usato sotto la guida di un professionista sanitario. Dopo opportuno addestramento sulla tecnica di iniezione sottocutanea, un paziente può autoiniettarsi ORENCIA se un medico/professionista sanitario determina che ciò sia appropriato.

Il contenuto totale (1 *ml)* della siringa preriempita deve essere somministrato solo come iniezione sottocutanea. I siti di iniezione devono essere ruotati e le iniezioni non devono essere mai effettuate in aree in cui la pelle è dolente, escoriata, rossa o indurita.

Istruzioni dettagliate per la preparazione e la somministrazione di ORENCIA in siringa preriempita sono riportate nel foglio illustrativo. Per le istruzioni sulla preparazione, vedere il paragrafo 6.6 del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto.

Confezioni autorizzate:

EU/1/07/389/010 AIC: 037989100 /E

125 MG - SOLUZIONE INIETTABILE - USO SOTTOCUTANEO - SIRINGA PRERIEMPITA (VETRO) CON DISPOSITIVO SICUREZZA DELL''AGO - 3 SIRINGHE PRERIEMPITE CON DISPOSITIVO SICUREZZA DELL''AGO

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di

aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco

delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107 quarter, par. 7)

della direttiva 2001/83/CE e pubblicato sul portale web dei medicinali europei.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immisione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

su richiesta dell'Agenzia europea dei medicinali;

ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Un RMP aggiornato deve essere presentato in parallelo con le presentazioni del rapporto periodico di sicurezza (PSUR).

Misure aggiuntive di minimizzazione del rischio

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire in ogni confezione una scheda di allerta per il paziente, come da testo allegato.

TESTO DELLA SCHEDA DI ALLERTA PER IL PAZIENTE

ORENCIA: Scheda di allerta per il Paziente Questa scheda di allerta contiene informazioni importanti per la sicurezza delle quali deve essere a conoscenza prima che Le venga somministrato ORENCIA e durante il trattamento con ORENCIA. • Mostri questa scheda a tutti i medici che sono coinvolti nel trattamento della sua malattia. **Infezioni** ORENCIA aumenta il rischio di contrarre infezioni. - lei non deve essere trattato con ORENCIA se ha un'infezione grave. - lei deve essere sottoposto ad accertamenti per determinate infezioni prima di iniziare il trattamento con ORENCIA. **Tubercolosi (TB)**: Lei deve essere sottoposto ad accertamenti per la TB prima del trattamento con ORENCIA. E' molto importante che informi il medico se in passato ha avuto la TB, o se è venuto a stretto contatto con qualcuno che ha avuto la TB. **Epatite**: le terapie anti-reumatiche sono state associate con la riattivazione dell'epatite B. Lei deve essere sottoposto ad accertamenti per epatite virale secondo le linee guida pubblicate.	**Infezioni** – Se presenta sintomi che fanno supporre infezioni, quali febbre, tosse persistente, perdita di peso, o perdita di attenzione, contatti immediatamente il medico. **Reazioni Allergiche** Reazioni allergiche possono verificarsi in seguito all'uso di ORENCIA. Se presenta sintomi quali oppressione toracica, respiro affannoso o con sibilo, gravi capogiri o sensazione di testa leggera, contatti immediatamente il medico. **Date del Trattamento con ORENCIA**: Prima infusione: _____________________ Infusioni successive: _____________________ • Per ulteriori informazioni legga il foglio illustrativo di ORENCIA. • Porti con sé a tutte le visite l'elenco di tutti gli altri farmaci che sta assumendo e lo mostri al personale sanitario. Nome del Paziente: _____________________ Nome del Medico: _____________________ Telefono del Medico: _____________________ Tenga questa scheda con sé fino a 3 mesi dopo l'ultima dose di ORENCIA, in quanto gli effetti indesiderati possono comparire molto tempo dopo l' ultima dose di ORENCIA.
ORENCIA SC: Scheda di Allerta per il Paziente Questa scheda di allerta contiene informazioni importanti per la sicurezza, delle quali deve essere a conoscenza prima che Le venga somministrato ORENCIA e durante il trattamento con ORENCIA. • Mostri questa scheda a tutti i medici che sono coinvolti nel trattamento della sua malattia. **Infezioni** ORENCIA aumenta il rischio di contrarre infezioni. - lei non deve essere trattato con ORENCIA se ha un'infezione grave. - lei deve essere sottoposto ad accertamenti per determinate infezioni prima di iniziare il trattamento con ORENCIA.	**Infezioni** – Se presenta sintomi che fanno supporre infezioni, quali febbre, tosse persistente, perdita di peso, o perdita di attenzione, contatti immediatamente il medico. **Reazioni Allergiche** Reazioni allergiche possono verificarsi in seguito all'uso di ORENCIA. Se presenta sin tomi quali oppressione toracica, respiro affannoso o con sibilo, gravi capogiri o sensazione di testa leggera, contatti immediatamente il medico. **Inizio del Trattamento con ORENCIA**: _____________________ • Per ulteriori informazioni legga il foglio illustrativo di ORENCIA. • Porti con sé a tutte le visite l'elenco di tutti

<table>
<tr>
<td>

Tubercolosi (TB): Lei deve essere sottoposto ad accertamenti per la TB prima del trattamento con ORENCIA. E' molto importante che informi il medico se in passato ha avuto la TB, o se è venuto a stretto contatto con qualcuno che ha avuto la TB.

Epatite: le terapie anti-reumatiche sono state associate con la riattivazione dell'epatite B. Lei deve essere sottoposto ad accertamenti per epatite virale secondo le linee guida pubblicate.

</td>
<td>

gli altri farmaci che sta assumendo e lo mostri al personale sanitario.
Nome del Paziente: ____________________
Nome del Medico: ____________________
Telefono del Medico: ____________________

Tenga questa scheda con sé fino a 3 mesi dopo l'ultima dose di ORENCIA, in quanto gli effetti indesiderati possono comparire molto tempo dopo l'ultima dose di ORENCIA.

</td>
</tr>
</table>

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - Reumatologo, Internista (RRL)

14A04604

DETERMINA 9 giugno 2014.

Classificazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, legge 8 novembre 2012, n. 189 del medicinale per uso umano «Acido Zoledronico Mylan». (Determina n. 567/2014).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993 n. 537 e successive modificazioni con particolare riferimento all'art. 8 comma 10 lettera *c)*;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il decreto del Ministro della Salute 8 novembre 2011, registrato all'Ufficio Centrale del Bilancio al Registro "Visti Semplici", Foglio n. 1282 del 14 novembre 2011, con cui è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco il Prof. Luca Pani, con decorrenza 16 novembre 2011;

Visto il decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, recante "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute" ed, in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il Regolamento (CE) No 1901/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 Dicembre 2006 sui prodotti medicinali per uso pediatrico, recante modifica del Regolamento (CEE) No. 1768/92, della Direttiva 2001/20/CE e del Regolamento (CE) No. 726/2004;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* delle Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della Direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

Visto il Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del Regolamento (CE) n. 726/2004;

Vista la *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione Europea del 28 marzo 2014 che riporta la sintesi delle Decisioni dell'Unione europea relative all'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali dal 1 febbraio al 28 febbraio 2014;

Visto il parere sul regime di classificazione ai fini della fornitura espresso, su proposta dell'Ufficio Assessment Europeo, dalla Commissione Tecnico Scientifico (CTS) di AIFA in data 7 aprile 2014 e 14 maggio 2014;

Determina:

Le nuove confezioni dei seguenti medicinali per uso umano, corredate di numero di AIC e classificazione ai fini della fornitura:

ACIDO ZOLEDRONICO MYLAN

descritte in dettaglio nell'Allegato, che fa parte integrante del presente provvedimento, sono collocate in apposita sezione della classe di cui all'art. 12, comma 5 della legge 8 novembre 2012 n. 189, denominata Classe C (nn), dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, nelle more della presentazione da parte della azienda interessata di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Il titolare dell'AIC, prima dell'inizio della commercializzazione deve avere ottemperato, ove previsto, alle condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale e deve comunicare all'AIFA - Ufficio Prezzi & Rimborso - il prezzo ex factory, il prezzo al pubblico e la data di inizio della commercializzazione del medicinale.

La presente delibera entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 9 giugno 2014

Il direttore generale: PANI

ALLEGATO

Inserimento, in accordo all'art. 12, comma 5 della Legge 189/2012, in apposita sezione (denominata Classe C (nn)) dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità nelle more della presentazione da parte dell'azienda interessata di un'eventuale domanda di diversa classificazione.

Nuove confezioni di farmaci già registrati mediante procedura centralizzata.

ACIDO ZOLEDRONICO MYLAN

Codice ATC - Principio Attivo: M05BA08 – Acido zoledronico

Titolare: MYLAN S.A.S.

GUUE 28/03/2014

Indicazioni terapeutiche

Prevenzione di eventi correlati all'apparato scheletrico (fratture patologiche, schiacciamenti vertebrali, radioterapia o interventi chirurgici all'osso, ipercalcemia neoplastica) in pazienti adulti affetti da tumori maligni allo stadio avanzato che interessano l'osso.

Trattamento di pazienti adulti con ipercalcemia neoplastica (TIH).

Modo di somministrazione

Uso endovenoso.

Acido zoledronico Mylan 4 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione, successivamente diluito in 100 ml (vedere paragrafo 6.6), deve essere somministrato come una singola infusione endovenosa in non meno di 15 minuti.

Nei pazienti con compromissione renale lieve o moderata è raccomandata una riduzione della dose di acido zoledronico (vedere paragrafo "Posologia" sopra e paragrafo 4.4).

Istruzioni per la preparazione di Acido zoledronico Mylan a dosaggi ridotti

Prelevare a seconda della necessità un appropriato volume di concentrato, come segue:

4,4 ml per la dose 3,5 mg

4,1 ml per la dose 3,3 mg

3,8 ml per la dose 3,0 mg

Per le istruzioni sulla diluizione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6.6.

La quantità prelevata di concentrato deve essere diluita in 100 ml di soluzione sterile salina sodio cloruro 9 mg/ml (0,9%) per iniezione oppure soluzione glucosata al 5% p/v. La dose deve essere somministrata in una singola infusione endovenosa della durata non inferiore a 15 minuti.

Il concentrato di Acido zoledronico Mylan non deve essere miscelato con soluzioni per infusione contenenti calcio o altri cationi bivalenti come ad esempio la soluzione di Ringer lattato, e deve essere somministrato come una singola soluzione endovenosa in una linea di infusione separata.

I pazienti devono essere mantenuti in buono stato di idratazione prima e dopo la somministrazione di Acido zoledronico Mylan.

Confezioni autorizzate:

EU/1/12/786/004 AIC: 042342042 /E

4MG/5ML - CONCENTRATO PER SOLUZIONE PER INFUSIONE - VIA ENDOVENOSA - FLACONCINO (VETRO) - 4

(4X1) FLACONCINI (CONFEZIONE MULTIPLA)

Altre condizioni e requisiti dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Acido zoledronico Mylan deve essere prescritto e somministrato ai pazienti solo da personale sanitario professionista con esperienza nella somministrazione di bisfosfonati per via endovenosa.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Piano di gestione del rischio (RMP)

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve effettuare le attività e gli interventi di farmacovigilanza richiesti e dettagliati nel RMP concordato e presentato nel modulo 1.8.2 dell'autorizzazione all'immissione in commercio e qualsiasi successivo aggiornamento concordato del RMP.

Il RMP aggiornato deve essere presentato:

Su richiesta dell'Agenzia europea per i medicinali;

Ogni volta che il sistema di gestione del rischio è modificato, in particolare a seguito del ricevimento di nuove informazioni che possono portare a un cambiamento significativo del profilo beneficio/rischio o al risultato del raggiungimento di un importante obiettivo (di farmacovigilanza o di minimizzazione del rischio).

Quando le date per la presentazione di un rapporto periodico di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR) e l'aggiornamento del RMP coincidono, essi possono essere presentati allo stesso tempo.

Regime di dispensazione

Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, da rinnovare volta per volta, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti – internista – ortopedico - oncologo – ematologo (RNRL).

14A04605

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modifica dell'allegato 1 al decreto 9 agosto 2011, recante modificazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell'articolo 18, secondo comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d'ufficio dei manufatti già riconosciuti ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973.

Con decreto del Ministro dell'Interno n. 557/PAS/U009831/XV.H.MASS(77)BIS del 4 giugno 2014, la parte concernente gli esplodenti appartenenti alle categorie "T1", "T2", "P1" e "P2" dell'Allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 9 agosto 2011, è così sostituita:

T1 o T2
Esplosione aerea: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se > di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo "D"; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
Fiamma bengala: V categoria – gruppo "D"; se NEC superiore a g 250, IV categoria
Bengala a torcia: V categoria – gruppo "D"; se NEC superiore a g 250 , IV categoria
Bengala a bastoncino: V categoria – gruppo "D"
Miscele bi-componenti (solo T2): V categoria – gruppo "E"
Carretilla: se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante> di g 1: IV categoria
Combinazione: V categoria – gruppo "C"; per batterie o assortimenti contenenti solo fontane V categoria – gruppo "D; se NEC superiore a g 600, IV categoria; se NEC superiore a g 500 per batterie o assortimenti contenenti anche elementi diversi da fontane, IV categoria
Comete: V categoria – gruppo "C" se carica di lancio fino a g 1; se carica di lancio superiore a g 1 IV categoria
Sostanza pirotecnica desensibilizzata: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo "D"; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo "C"; se > di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo "D"; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
Effetto a cascata:V categoria – gruppo "D" e, se presente, ciascuna unità

sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente effetto di scoppio, se tale carica è ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria
Simulatori di esplosione: se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante > mg 150 e fino a 1 g: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria
Palle di fuoco: se carica di lancio fino a g 1 e effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante fino a g1: V categoria – gruppo “C”; se uno dei precedenti valori in quantità superiore: IV categoria
Proiettore di fiamme: IV categoria
Fontane: V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria
Jet: V categoria – gruppo “D” e, se presente, ciascuna unità sibilante non superiore a g 5; se NEC superiore a g 250, IV categoria
Razzi direzionati: V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente, se esiste, non dovrà essere superiore a 10 g di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati: IV categoria
Sbruffi: V categoria – gruppo “C; se NEC superiore a g 10, IV categoria
Dispositivi lancia coriandoli:V categoria – gruppo “D”
Candele romane: V categoria – gruppo “C; se NEC superiore a g 10, IV categoria”
Effetti rotanti: V categoria – gruppo “D” se NEC ≤ g 25 privi di effetto scoppio; se NEC > g 25, IV categoria; se contenenti anche carica ad effetto scoppio: se carica ad effetto scoppio ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria
Articolo a combustione totale (solo T2): se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
Dispositivo fumogeno: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria;
Split tubes: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria
Carica a salve (squib) (solo T2): se carica ad effetto scoppio ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio > mg 150 e fino a 1 g: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria
Lampo teatrale: V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250, IV categoria; se presente anche carica ad effetto scoppio, se essa è ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se è > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”;
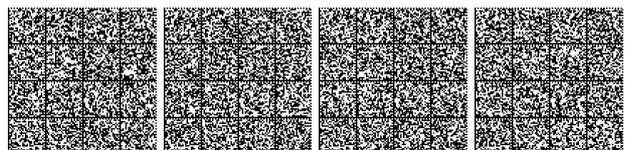
se > di g 1: IV categoria
Fuoco teatrale: IV categoria
Colpo tonante teatrale: se carica ad effetto scoppio ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria
Fischi: : se carica ad effetto fischio ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto fischio > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria
Maroon (colpo tonante): se carica ad effetto scoppio ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio > mg 150 e fino a 1 g: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria

P1 o P2
FLARES (torce ad effetto luce) Sottofamiglie: 1. Aircraft flare (torcia lanciata o fissata ad aeromobile): IV categoria 2. Hand-held flare (torcia a mano): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria; 3. Surface flare (fuoco da superficie): V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;
FLASH DEVICES (dispositivi ad effetto flash) V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”
GAS GENERATORS Sottofamiglie: 1. Line-thrower (lanciasagole): IV categoria 2. Power device: power cartridges: V categoria – gruppo “E” 3. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E” 4. Projecting cartridge (per uso tecnico): V categoria – gruppo “A” 5. Rock-breaking cartridge: I categoria
HEATERS (riscaldatori) Sottofamiglie: 1. Thermite product (prodotto termico): V categoria – gruppo “E”
OTHER CARTRIDGES (con esclusione di flash devices, flares e sound emitters) Sottofamiglie: 1. Gaming product: V categoria – gruppo “E” 2. Projecting cartridge (per uso tecnico) V categoria – gruppo “A”

3. Signal cartridge: V categoria – gruppo “A”; se del tipo “minilux”: V categoria – gruppo “E”

Pyromechanical devices (piromeccanismi)

Sottofamiglie:

1. Actuator: V categoria – gruppo “E”
2. Fast-lock device: V categoria – gruppo “E”

Rockets, model rockets and model rocket motors

Sottofamiglie:

1. Line-thrower: IV categoria
2. Propelled signal: IV categoria

Semi-finished pyrotechnic articles (articoli pirotecnici semilavorati): IV categoria

Sottofamiglie:

1. Star: IV categoria
2. Consolidated grain: IV categoria

Sound emitters (emettitori di suoni): se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o crepitante e/o fischiante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria

Smoke/aerosol generators:

Ove non applicabili le sottofamiglie, i generatori di fumo/aerosol appartengono alla V categoria – gruppo “D”; se NEC superiore a g 250: IV categoria;

Sottofamiglie:

1. Gaming product: V categoria – gruppo “E”
2. Pyrotechnic fire-fighting device (dispositivo pirotecnico antincendio): V categoria – gruppo “E”

Pyrotechnic liquid dispersers

Sottofamiglie:

1. Gaming product (paintball cartridge): V categoria – gruppo “E”
2. Pyrotechnic fire-fighting device: V categoria – gruppo “E”

Hand held rocket (razzo tenuto in mano): V categoria – gruppo “C” se NEC non superiore a g 75; la carica detonante e/o esplodente , se esiste, non dovrà essere superiore a g 10 di polvere nera o a g 4 di composto a base di nitrato/metallo o a g 2 di composto a base di perclorato/metallo; se taluno dei valori supera i limiti indicati:

IV categoria
Reactive target (bersaglio reagente): se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250, IV categoria
Articoli pirotecnici per veicoli: air bag e pretensionatori per cinture di sicurezza: V categoria – gruppo “E”
Cartucce per attrezzi azionati da polvere: V categoria – gruppo “E”
1. **Miccia a combustione rapida:** IV categoria 2. **Miccia istantanea non detonante:** IV categoria; 3. **Miccia di accensione a rivestimento metallico:** V categoria – gruppo “B”
Accenditori elettrici: V categoria – gruppo “B”
Spoletta di ritardo: V categoria – gruppo “B”
Gli altri articoli pirotecnici che non sono individuati dalle precedenti tipologie devono essere classificati, ai fini del deposito, secondo i seguenti criteri: se presente carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante ≤ mg 150: V categoria – gruppo “D”; se carica ad effetto scoppio e/o fischiante e/o crepitante > mg 150 e fino a g 1: V categoria – gruppo “C”; se > di g 1: IV categoria – se presente carica solo effetto visivo: V categoria – gruppo “D”; se tale carica superiore a g 250: IV categoria

14A04564

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Richiesta di registrazione della indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi», ai sensi del decreto 13 maggio 2010.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto ministeriale 13 maggio 2010 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 216 del 15 settembre 2010) riguardante «Disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose», si comunica che la Federazione Italiana Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Liquori, Acquaviti, Sciroppi, Aceti ed affini (FEDERVINI) e il Consorzio di Tutela Limone Costa d'Amalfi IGP, hanno presentato istanza di registrazione con nota del 19 febbraio 2013 e successive modifiche ed integrazioni in data 27 maggio 2014, dell'indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi», di cui alla scheda tecnica allegata.

Le eventuali opposizioni motivate alla registrazione, in regola con le disposizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dai soggetti controinteressati al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, come disposto dall'articolo 6, comma 3, del citato decreto ministeriale 13 maggio 2010.

ALLEGATO

SCHEDA TECNICA
INDICAZIONE GEOGRAFICA «LIQUORE DI LIMONE DELLA COSTA D'AMALFI»

1. Denominazione e categoria della bevanda spiritosa con indicazione geografica: Liquore di Limone della Costa d'Amalfi o Liquore di Limone Costa d'Amalfi.

Categoria della bevanda spiritosa: Liquore di agrumi.

La denominazione «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» è riservata esclusivamente al liquore ottenuto mediante la macerazione a freddo in alcole etilico di scorze di limoni ascrivibili all'Indicazione Geografica Protetta «Limone Costa d'Amalfi» (riconosciuta con Regolamento CE n. 1356 del 4 luglio 2001) riferibile all'ecotipo «Sfusato Amalfitano» derivante dal Femminello Sfusato (Citrus limon, (L.) Burm. f.);

2. Descrizione della bevanda spiritosa:

a) Principali caratteristiche fisiche, chimiche ed organolettiche:

colore giallo intenso torbido con sfumature di verde brillante;

aspetto da opalescente a limpido;

odore caratteristico di limone;

sapore dolce e caratteristico di limone;

b) Caratteristiche specifiche della bevanda spiritosa rispetto alla categoria cui appartiene:

titolo alcolometrico volumico non inferiore a 25%;

rapporto ponderale minimo, garantito e menzionato in etichetta tra gli ingredienti, di almeno 250 grammi di frutto intero di Limone Costa d'Amalfi IGP per litro di liquore finito;

concentrazione di zucchero (totale zuccheri espressi come invertito) g/litro non inferiori a 200 e non superiori a 350;

la componente aromatica del prodotto finito presenta l'aroma caratteristico del «Limone Costa d'Amalfi IGP»;

divieto di aggiunta di coloranti, emulsionanti, stabilizzanti ed aromi.

c) Zona geografica interessata

La zona di produzione del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» comprende i territori dei comuni della Costiera Amalfitana, e precisamente: Amalfi, Cetara, Conca dei Marini, Furore, Maiori, Minori, Positano, Praiano, Ravello, Scala, Tramonti, Vietri sul Mare.

Tutte le fasi del processo produttivo devono avvenire all'interno della zona geografica così individuata, ad eccezione del confezionamento e imbottigliamento che può essere effettuato anche fuori comprensorio.

e) Metodo di produzione della bevanda spiritosa

Lavaggio dei limoni. I limoni dovranno essere puliti da tracce di terriccio, polvere o altre impurità. Per la pulitura dei limoni non è in nessun caso consentito fare ricorso all'uso di detergenti o disinfettanti fatta eccezione per l'uso di cloro o sanificanti a base di cloro idonei all'utilizzo per lavaggio di frutta. È comunque obbligatorio il lavaggio effettuato con acqua con concentrazione di cloro non superiore alla quantità massima indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'addizione all'acqua potabile.

Pelatura dei limoni. La pelatura dei limoni, a mano o a macchina, è effettuata avendo cura di asportare, per quanto possibile, il solo flavedo.

Infusione delle bucce. La preparazione dell'infuso avviene mettendo a macerare le bucce, fresche, congelate o surgelate, in alcool etilico, dalle caratteristiche previste dall'allegato I punto 1) del Reg. 110/08 all'interno di contenitori idonei per uso alimentare, per un tempo non inferiore a 36 ore. L'infuso ottenuto può subire una o più filtrazioni o manipolazioni fisiche.

Produzione del liquore. Il liquore viene ottenuto miscelando nelle opportune dosi l'acqua, lo zucchero, ovvero lo sciroppo zuccherino se preparato a parte, con l'infuso di scorze di «Limone Costa d'Amalfi IGP» e l'alcool etilico, ove necessario per ottenere la gradazione definitiva. È fatto obbligo che per ogni litro di liquore siano utilizzate scorzette di almeno 250 g di limoni interi. Il liquore ottenuto può subire una o più filtrazioni ed eventuale omogeneizzazione. Il liquore viene prodotto, miscelato e stoccato in serbatoi consentiti per tale uso. Il liquore si presenta in fase di produzione opalescente e nel tempo è soggetto ad un naturale illimpidimento, essendo un prodotto naturale, è possibile la presenza di olii essenziali sul collo della bottiglia, sinonimo di genuinità. Il confezionamento del «Liquore di Limone della Costa d'Amalfi» potrà avvenire unicamente in contenitori di vetro di capacità non superiore a 2 litri ad esclusione di confezioni speciali per manifestazioni/esposizioni non destinate alla vendita.

f) Elementi che dimostrano il legame con l'ambiente geografico o con l'origine geografica

La qualità e la rinomanza del Liquore di Limone della Costa d'Amalfi sono note e documentate con straordinaria continuità da almeno due secoli, vale a dire dai primi anni dell'Ottocento. Il liquore di agrumi e in particolare quello di limone non mancano mai nei ricettari italiani e la loro preparazione e diffusione sono ampiamente testimoniate. La notorietà del liquore di agrumi si accompagna ovviamente alla produzione agricola di aranci, limoni e mandarini ed è più forte laddove storicamente le coltivazioni sono più estese e la cultura della produzione più radicata nelle società rurali.

In Costiera Amalfitana la presenza di limoneti in epoche antiche è stata dimostrata da numerosi documenti storici. Furono gli Arabi, nel corso della loro espansione e delle loro conquiste, che introdussero il limone in Spagna e in Sicilia e da qui in Campania. Ma la vera diffusione del limone, nell'area di Amalfi, avvenne soprattutto grazie all'accertata necessità di disporre di questo frutto a seguito della scoperta della sua grande utilità nella lotta allo scorbuto, la malattia dovuta a carenza di vitamina C, di cui gli agrumi sono notoriamente ricchi. Per gli amalfitani, popolo famoso di navigatori, era determinante poter disporre, sulle proprie navi, di scorte abbondanti di questo prezioso frutto. Già nell'XI secolo, la Repubblica Amalfitana decretò che a bordo delle navi ci fossero sempre provviste di tali frutti. Dal 1400 al 1800 altissima fu la richiesta, anche da parte di altri Paesi, soprattutto nord-europei, di limoni amalfitani, proprio per il loro impiego nella lotta allo scorbuto. Matteo Camera scrive, a tal proposito, nel 1600, di limoni «...che da Minori venivano trasportati via mare verso altri mercati italiani, assieme a limoncelli e a cetrangoli...», termine con il quale venivano indicate le arance amare. È così che lungo la Costa, i «giardini di limoni», come sono chiamati in questa zona i limoneti, sono andati crescendo di numero e di ampiezza nel corso dei secoli, attraverso un'opera immane dell'uomo che ha recuperato all'agricoltura suoli scoscesi ed impervi. Altre testimonianze sono presenti negli scavi di Pompei, dove attraverso affreschi si evince la presenza di piante di limoni nella «casa del frutteto» già nel lontano 1600 a.C.. Dopo il 1500 la presenza del limone nell'area è riportata da diversi autori, e in un testo del '600 si trova anche un accenno ad un «limon amalphitanus», dalle caratteristiche molto simili all'odierno sfu-

sato della Costiera. Infine, sono tanti i documenti, anche fotografici, del ‘900, che testimoniano gli intensi traffici, soprattutto con le Americhe, per la spedizione, via mare, di notevoli partite di limoni ed altri agrumi prodotti in Costiera. Questi elementi contribuiscono a conferire al limone prodotto in Penisola sorrentina e sull’isola di Capri caratteristiche organolettiche uniche; quando le bucce di questi limoni vengono poste in alcool per la preparazione del liquore, esse trasferiscono all’infuso tutte le qualità del frutto. Evidente è inoltre il legame tra economia agrumicola e produzione e consumo del liquore di limone. È tradizione della Penisola Sorrentina/Amalfitana che le famiglie di proprietari terrieri o di coloni di aziende agrumarie producano da quasi due secoli il rosolio, utilizzando gli stessi limoni destinati alla vendita sui mercati nazionali e internazionali.

Di fatto il «Liquore di Limone della Costa d’Amalfi» rappresenta uno dei prodotti tradizionali di eccellenza dell’offerta eno-gastronomica di questa area. Nel corso degli ultimi decenni si è verificata una larga diffusione di un tipo di liquore a base di limone, ottenuto dall’infusione delle bucce in una miscela di alcool, acqua e zucchero. Esso è l’erede diretto dei rosoli prodotti dalla farmaceutica araba medievale, in particolare egiziana, originata dall’alchimista Agazis, il quale insegnò il processo della distillazione dell’alcool dal vino mediante l’uso dell’alambicco. Nel corso del secolo XIX in molte case della Costiera Amalfitana e specialmente a Minori veniva preparato un liquore al limone, mediante l’impiego dell’alcool; esso veniva servito a conclusione di lauti pranzi, allo scopo di favorire la digestione. Inizialmente la qualità di agrumi utilizzata era la lima o limetta, un limone di piccole dimensioni dalla buccia sottile, colto dalla pianta per questa operazione non ancora completamente maturo. In seguito sono stati impiegati altri tipi di limoni, tra cui in particolare lo sfusato. L’invenzione della ricetta di questo sensazionale e gradevole elisir è contesa tra Minori e Capri.

L’utilizzo del «Limone Costa d’Amalfi IGP» dovrà essere dimostrato mediante l’acquisizione e detenzione delle ricevute/fatture di acquisto dai produttori o condizionatori riconosciuti ed autorizzati dagli organismi preposti alla sua tutela. Tale documentazione dovrà essere annotata e conservata tra i documenti ufficiali dell’azienda nelle modalità usuali di legge per consentirne il controllo. Nel caso un trasformatore si avvalga di bucce preparate da un altro operatore, egli dovrà farsi rilasciare idonea dichiarazione comprovante il rapporto ponderale fra i limoni avviati alla pelatura e le bucce realizzate. A sua volta il cedente dovrà ugualmente mantenere evidenza dei propri acquisti e del rapporto tra essi e le bucce prodotte.

Il Consorzio di Tutela «Limone Costa d’Amalfi IGP» è stato costituito per la tutela e valorizzazione del limone Costa d’Amalfi, il 3 ottobre 2002 con marchio registrato CEE del 4 luglio 2001 ai sensi del Regolamento CEE n. 2081/92. In particolare il Consorzio si propone di svolgere funzioni di tutela giuridica ed economica, promozione, valorizzazione e cure generali degli interessi relativi alla denominazione ed inerenti alla coltivazione, produzione, commercializzazione e trasformazione del Limone Costa d’Amalfi IGP, nonché tutte le attività ed i compiti attribuiti ai Consorzi di Tutela dalla Legislazione Comunitaria, Nazionale e Regionale in materia, compreso l’utilizzo del limone Costa d’Amalfi IGP come ingrediente.

g) Condizioni da rispettare in forza di disposizioni comunitarie e/o nazionali e/o regionali

Disciplinare di produzione dell’Indicazione Geografica Protetta «Limone Costa d’Amalfi» che figura all’allegato I del decreto 18 luglio 2001 – *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 178 del 20 luglio 1999. Iscrizione della denominazione «Limone Costa d’Amalfi» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette.

Regolamento (CE) n. 1356 del 4 luglio 2001 (GUCE n. L 182 del 5 luglio 2001)

h) Nome e indirizzo del richiedente:

Consorzio di Tutela Limone Costa d’Amalfi IGP - Via Papa Leone X, n.9 – 84011 Amalfi - Sede operativa: Corso Regina, 71 c/o ex Palazzo Comunale - 84010 Maiori (SA);

FEDERVINI - Federazione Italiana Industriali Produttori, Esportatori ed Importatori di Vini, Acquaviti, Liquori, Sciroppi, Aceti ed affini Via Mentana, 2 b - 00185 Roma.

i) Norme specifiche in materia di etichettatura

Deve essere indicata in etichetta, nell’ambito della lista degli ingredienti, la menzione del valore ponderale minimo necessario nella preparazione del «Liquore di Limone della Costa d’Amalfi». Tale valore non può essere inferiore a 250 grammi di frutto intero per litro di liquore. Le aziende dovranno poi garantire agli organi di controllo presso l’impianto produttivo, la puntuale registrazione e conservazione dell’esatto rapporto ponderale per lotto di liquore prodotto in tal guisa.

L’indicazione geografica «Liquore di Limone della Costa d’Amalfi» (ed eventuali suoi simboli o loghi identificativi) potrà essere ripetuta anche fuori del campo visivo in cui sono indicate la quantità volumica ed il titolo alcolometrico volumico nominale.

14A04562

Domanda di registrazione della denominazione «JAMBON DE VENDEE»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea - serie C n. 153 del 21 maggio 2014, a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta, presentata dalla Francia ai sensi dell’art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati)» - «JAMBON DE VENDEE».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle Politiche Competitive della Qualità Agroalimentare, Ippiche e della Pesca - Direzione Generale per la Promozione della Qualità Agroalimentare e dell’Ippica - EX PQA III, Via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell’art. 51, paragrafo 1, secondo comma del predetto regolamento comunitario.

14A04585

LOREDANA COLECCHIA, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2014-GU1-138) Roma, 2014 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potrannno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.